CCXII SEDUTA

MERCOLEDÌ 17 NOVEMBRE 1954

Presidenza del Presidente MERZAGORA

e del Vice Presidente BO

INDICE

Congedi . . . . . *Pag.* 8345

Disegni di legge:

Approvazione da parte di Commissioni permanenti 8346

Deferimento all'approvazione di Commissioni permanenti 8346

Deferimento all'esame di Commissioni permanenti 8346

« Norme in materia di locazioni e sublocazioni di immobili urbani » (171) (Seguito della discussione):

PRESIDENTE . . . . . 8347 e *passim*
AGOSTINO 8379
BRASCHI 8369, 8371
BUSONI 8367, 8369
DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia* 8347 e *passim*
FIORENTINO 8371
FRANZA 8374
GERVASI 8379
GRAMEGNA 8372, 8376
GUARIGLIA 8372, 8373
MARIANI 8356
MARINA 8368
MARZOLA 8367, 8381
MONTAGNANI, *relatore di minoranza* . 8364, 8366
PASTORE Ottavio 8359, 8371
PERRIER . . . . . 8375 e *passim*
PIOLA, *relatore di maggioranza* . 8370 e *passim*
SCHIAVI 8366, 8368
SPALLINO 8365, 8368

Votazione per appello nominale 8363

Gruppi parlamentari:

Variazioni nella composizione . . . . *Pag.* 8346

Interrogazioni:

Annunzio 8382

Mozioni:

Annunzio 8381

Per la discussione:

PRESIDENTE 8382
DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia* 8382
GAVINA 8382

La seduta è aperta alle ore 16,30.

CARMAGNOLA, *Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatore Braitenberg per giorni 1, Bussi per giorni 3, Giardina per giorni 3, Longoni per giorni 3, Molinari per giorni 2.

Se non vi sono osservazioni, questi congedi si intendono concessi.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

Variazione nella composizione di Gruppo parlamentare.

PRESIDENTE. Informo che il senatore De Marsico, a sua domanda, cessa di far parte del Gruppo del Partito nazionale monarchico ed entra a far parte del Gruppo misto.

Deferimento di disegni di legge all'approvazione di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico che, valendomi della facoltà conferitami dal Regolamento, ho deferito i seguenti disegni di legge all'esame e all'approvazione:

della 2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere):

« Proroga del termine previsto dall'articolo 6 della legge 24 dicembre 1949, n. 983, per la presentazione dell'istanza da parte degli aiutanti delle cancellerie e segreterie giudiziarie per ottenere l'assunzione nel ruolo dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie » (797), d'iniziativa dei deputati Guadalupi ed altri, previo parere della 5ª Commissione;

della 4ª Commissione permanente (Difesa):

« Sistemazione delle contabilità in materia delle Amministrazioni militari per gli esercizi finanziari dal 1939-40 al 1945-46 » (804), previo parere della 5ª Commissione;

« Limiti di età per il collocamento in congedo assoluto dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri » (805), previo parere della 5ª Commissione;

della 6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti):

« Orari d'obbligo per gli insegnanti degli Istituti e scuole di istruzione tecnica » (796), d'iniziativa del deputato Lozza, previo parere della 5ª Commissione;

« Estensione del ruolo speciale transitorio al personale delle scuole e degli istituti pareggiati » (803), d'iniziativa dei deputati Resta e Gotelli Angela, previo parere della 5ª Commissione;

della 9ª Commissione permanente (Industria, commercio interno ed estero, turismo):

« Estensione delle provvidenze della Cassa del Mezzogiorno all'Isola del Giglio » (801), d'iniziativa del deputato Fanfani, previo parere della 5ª Commissione;

della 10ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):

« Aumento del trattamento di previdenza degli impiegati tecnici ed amministrativi delle miniere di zolfo della Sicilia » (798), d'iniziativa dei deputati Di Mauro ed altri;

« Conferimento straordinario di "Stelle al merito del lavoro" per l'anno 1955 » (799), d'iniziativa del deputato Rubinacci.

Deferimento di disegno di legge all'esame di Commissione permanente.

PRESIDENTE. Comunico altresì che, valendomi della facoltà conferitami dal Regolamento, ho deferito il seguente disegno di legge all'esame:

della 5ª Commissione permanene (Finanze e tesoro):

« Concessione di una pensione straordinaria al signor Formisano Raffaele fu Pasquale » (802), d'iniziativa dei deputati Viviani Luciana ed altri.

Approvazione di disegno di legge da parte di Commissione permanente.

PRESIDENTE. Comunico che la 9ª Commissione permanente (Industria, commercio interno ed estero, turismo), nella seduta di stamane, ha esaminato ed approvato il seguente disegno di legge:

« Soppressione dell'Azienda carboni italiani (A.Ca.I.) » (737).

Seguito della discussione del disegno di legge: « Norme in materia di locazioni e sublocazioni di immobili urbani » (171).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme in materia di locazioni e sublocazioni di immobili urbani».

Onorevoli colleghi, la discussione generale è stata chiusa; gli ordini del giorno sono stati già svolti; ieri hanno parlato i relatori; darò oggi la parola all'onorevole Ministro. Prima devo però rivolgere un'esortazione agli onorevoli colleghi. Mi si dice che, oltre gli emendamenti che sono stati già presentati, ne dovrebbero essere proposti numerosi altri. Faccio presente, nell'interesse degli stessi presentatori, l'opportunità che non sia rinviata all'ultimo momento la presentazione di questi emendamenti, al fine di consentire che essi siano stampati in tempo utile e che siano tempestivamente vagliati ed esaminati dalla Presidenza, dall'onorevole Ministro e dalla Commissione.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro di grazia e giustizia.

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, per stare alle regole, dovrei cominciare col farvi una promessa, quella, cioè, di esser breve. Io non vi fo questa promessa, ma vi esterno un proposito il quale basterà a rassicurarvi sulle mie buone intenzioni. Il proposito è questo: discutere la legge. Basta esprimersi in questo modo perchè tutti comprendano, innanzi tutto perchè la portata concettuale del disegno di legge è modesto, secondariamente perchè i senatori che sono intervenuti per sostenerla, ne hanno esaurientemente dimostrato le buone ragioni: Menghi, Romano, Zoli, Spallino, ed altri; infine l'insigne relatore Piola che, con tutti gli altri — ma particolarmente per la sua fatica — ringrazio. Con ciò non intendo affatto dire che non mi interessano i discorsi di parte avversa, che ho ascoltato con la consueta attenzione, non solo perchè è obbligo mio di Ministro, ma per la passione del dibattito, e soprattutto perchè sono convinto che il conflitto delle idee sia quello che indica le soluzioni migliori e che sia pessima regola quella di disinteressarsi dei discorsi dei contraddittori; proprio perchè molte volte questi aiutano — quando è il caso — a mutare le proprie idee, oppure a convincersi meglio delle proprie, se per avventura ci si accorge che le proposizioni espresse dai nostri contraddittori non sono esatte.

Però, signori senatori, se io dovessi ingolfarmi in una discussione a fondo su tutto ciò che è stato detto in Aula dai contraddittori, a nulla varrebbero promesse e propositi, perchè il discorso sarebbe interminabile — e credo che voi abbiate fretta di sbrigarvi non solo della legge ma anche del Ministro che in questo momento vi parla. (*Commenti*). Sbrigarsi nel senso parlamentare, perchè spero che nessuno di voi aspiri a togliere di mezzo la mia persona. (*Ilarità*). I vostri discorsi sono stati interessantissimi (*rivolto alla sinistra*) e soltanto avevano il torto di spaziare in orizzonti troppo vasti, che non potevano essere contenuti nei confini modesti del disegno di legge. D'altra parte vorrei vedere l'amico senatore Minio per ricordargli che egli prese la parola alle ore 18, e alle ore 19,45 pronunciò queste testuali parole: « Per quanto poi riguarda la legge... ». (*Ilarità*). Ciò mi autorizzava a sospettare che tutto quanto aveva detto fino a quel momento non riguardasse la legge, mentre che per la legge bastassero solamente i 10 minuti di tempo che trascorsero dalle 19,45 alle 19,55, quando egli si sedette.

Ma non era così: perchè, effettivamente, tutti gli argomenti che egli aveva svolto non costituivano altro che un preambolo per arrivare a delle conclusioni naturalmente affrettate, con le quali sconfessava la legge e non ne parlava più. Eppure cotesti argomenti che, per se stessi non erano inutili e sono tuttavia tutt'altro che inutili, avrebbero dovuto, a mio avviso, mettere in guardia gli oppositori da un giudizio che sarebbe forse scaturito direttamente dalla loro stessa opposizione; in sostanza essi sostenevano che questa legge sia da detestare sotto tutti gli aspetti, a conclusione di discorsi con i quali avevamo denunziato quanto si era fatto fino ad oggi di male, quanto non si era fatto fino ad oggi di bene, il che li portava poi a esprimere il seguente loro parere: che, essendosi fatto tutto il male che si poteva fare, non essendosi fatto nulla

del bene che si sarebbe potuto fare, il meglio che restasse da fare era di non fare nulla. E dal punto di vista di una Assemblea parlamentare, per la verità, la conclusione mi sembra piuttosto azzardata, perchè noi siamo qui precisamente per fare le leggi, vale a dire per provvedere a quello che dai cittadini elettori ci è demandato per l'amministrazione dello Stato

Ora, io sono nella stessa condizione che è stata denunciata dai nostri oppositori, allorquando essi ci facevano sapere di essere stati, per così dire, le vittime, da quando si è profilato all'orizzonte il pericolo di una legge sulle locazioni, delle istanze, delle sollecitazioni che sono loro pervenute da tutte le parti, attraverso una gradinata di lettere e di petizioni.

MONTAGNANI, *relatore di minoranza.* A noi non dispiace questo.

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia.* So benissimo che a loro non dispiace; non posso dire che sia dispiaciuto a me, che sia stato fatto segno alla stessa grandine; e ne ho ricevute di tutte le specie di lettere: supplichevoli, raziocinanti più che ragionevoli, minacciose, per fino minatorie, con le quali mi si faceva sapere (ma, debbo dirvi, francamente, non dalla maggioranza degli inquilini, bensì dalla maggioranza dei proprietari) che il disegno di legge che io mi accingevo a discutere era qualcosa che avrebbe dovuto mettermi in guardia prima di sostenerlo. Io, signori, me ne sono dato carico: vi dichiaro che le ho lette tutte, anche perchè speravo di estrarre da questo coacervo di ragionamenti che mi erano fatti qualche cosa che mi servisse per illuminare la mia stessa coscienza sulla portata della legge e sui suoi effetti. Ma sono rimasto fermo nella convinzione che, attraverso questo conflitto, si fosse in qualche modo trovata una via se non giusta perlomeno tollerabile.

Vorrei però pregare gli onorevoli senatori di considerare un fatto che non può sfuggire alla loro attenzione di uomini politici e di parlamentari. È innegabile che si è in una situazione legislativa la quale è scaturita dalle legislazioni precedenti; come ho detto innanzi, non si può domandare all'Assemblea parlamentare di rimanere immobile nelle posizioni che sono state comunque bene o male raggiunte. Ora, prima ancora del fatto giuridico costituito dalla presentazione di un disegno di legge, nel dicembre del 1953, al Senato della Repubblica, io consideravo l'importanza di questo avvenimento come fatto politico; vale a dire che, essendosi impegnato il Parlamento in un disegno di legge che era già stato sottoposto allo esame di una Commissione, non si poteva prescindere da questo fatto che politicamente ci impegnava a regolare la legislazione.

Ora, io vi domando: si doveva o no presentare una legge, si doveva o no prendere una decisione rispetto al disegno di legge che era stato presentato e che già era stato sottoposto all'esame di una Commissione della quale facevano parte le stesse persone che sono intervenute nel dibattito? Si doveva forse ignorare questo? Non si sarebbe potuto farlo perchè si sarebbe venuti meno soprattutto all'obbligo giuridico, oltre che politico. Si trattava soltanto di sapere quello che meglio convenisse fare, e questo probabilmente sarebbe scaturito dalla considerazione del punto cui si era arrivati nella prima fase della legge costituita dall'esame precedente della Commissione. So bene che non vi era proprio una costrizione assoluta a seguire una strada che fosse già stata comunque tracciata: se ne potevano seguire altre.

Ho ascoltato con la dovuta deferenza tanto il discorso del senatore Jannaccone quanto quello del senatore Zoli; il primo fermatosi proprio sulla considerazione della necessità di mutare indirizzo, o perlomeno sulla convenienza e opportunità di mutarlo; il secondo, il senatore Zoli, con la sua solita *verve*, non ne fece che un accenno rapido e fugace che però bastò a farmi rammemorare i discorsi che erano passati tra lui e me, e che erano serviti anche ad ispirarmi la concezione della legge per quanto si riferiva al mio compito di essere, in un certo senso, il prosecutore dell'opera del senatore Azara.

Ebbene, io vi dico con grande sincerità che avevo previsto per conto mio la possibilità di considerare altre soluzioni, le quali, se non aderivano perfettamente, non si sarebbero discostate gran che dalla linea proposta dal senatore Jannaccone o da quella accennata dal

senatore Zoli. Soltanto io mi differenziavo, e mi differenzio ancora, in questo: a mio avviso si è in uno stato — perdonatemi la frase — di cristallizzazione della posizione legislativa che è derivata da quello che si è fatto fino ad oggi in un lungo decorso di anni; sicchè quelle soluzioni, che pur hanno il loro fondamento razionale, sarebbero state preferibili in un momento in cui si fosse potuto avviare questa gravissima questione delle locazioni verso uno sbocco che, nel tempo, poteva anche pervenire ad una soluzione migliore di quelle che oggi possiamo affrontare. Ma sarebbe difficile, a mio avviso, mutare indirizzo oggi, dopo che per tanti anni le leggi si sono susseguite nel modo che voi conoscete; tanto più che, come i signori dell'opposizione riconoscono, si deve precisamente a questo stato di cose che si è per tanto tempo protratto la difficoltà di una soluzione non vorrei dire migliore, perchè essi non ne accettano nessuna di quelle da noi proposte, ma diversa che possa soddisfare la loro esigenza, tranne quella di non far nulla, proposito che non può essere da noi accettato.

Ed ecco che si è, in questo modo, arrivati alla legge, a questa legge: e avviandomi alla discussione proprio del merito della legge io vi prego di considerare che su un punto, almeno, pare sia stato da tutti raggiunto l'accordo; vale a dire l'ineluttabilità, più che la necessità, della proroga del blocco. Non si può negare che su questo punto siano convergenti tutte le opinioni.

Vi richiamo ancora una volta all'importanza del fatto giuridico e politico della presentazione del disegno di legge Azara, perchè è questa la legge che noi vi sottoponiamo. Io vi dico subito che la prima qualificazione della legge ci fu offerta dal senatore Smith, il quale, trovandosi la sera in cui ebbe la parola in una disposizione d'animo particolarmente felice per benignità verso i suoi avversari, definì la legge nei seguenti termini: « Questa legge non è quello che si può dire una buona azione ».

Ma questa felice disposizione d'animo alla benignità non fu di lunga durata. Durò esattamente quanto il suo discorso: perchè, giunto alla fine, il senatore Smith, dopo una certa esitazione, finì col dire che questa legge si poteva definire di punto in bianco una cattiva azione, e fatto questo sforzo si sedette.

Ora la cattiva azione consiste precisamente nella presentazione del disegno di legge Azara. E qui comincia il calvario mio, e non più del collega Azara, poichè è proprio a questo punto che si inserisce il discorso del senatore Busoni. Evidentemente il senatore Busoni aveva quella sera una voglia matta di farmi il più che fosse possibile dispiacere, perchè dopo aver ricordato il disegno di legge presentato dal senatore Azara e dopo averne esposte tutte le malefatte, sostenne che il senatore De Pietro, succedutogli nella carica di ministro Guardasigilli, si era sforzato di peggiorare il disegno di legge. Sicchè tra il senatore Azara che rappresenta il male e me che rappresento il peggio, s'era fatta la coppia criminale. Poi si è aggiunto Piola, rappresentante della Commissione, e in tre, secondo voi, abbiamo costituito l'associazione per delinquere. (*Ilarità*). Ora, senatore Busoni, che cose simili si possono sostenere per amor di polemica, posso anche ammetterlo e, fino ad un certo punto, pure ringraziarla, perchè mi dà la possibilità di discuterne. Ma che il senatore Busoni, con la sua intelligenza e dopo la prova che mi aveva dato del suo acume nell'esaminare la legge in Commissione, si fosse fatto in Senato a sostenere che io mi fossi sforzato a peggiorare il disegno di legge Azara, è cosa che proprio non mi entra nella testa. Ma, onorevoli colleghi, perchè peggiorare? Perchè avevo prolungato il termine della proroga? Io mi permisi di fargli osservare che la proroga costituisce un fatto, fino a prova contraria, in favore degli inquilini Peggiorare perchè avevo diminuito il tasso degli aumenti? Può darsi che questo fosse un peggioramento, ma non certo per gli inquilini. Egli faceva questo specioso ragionamento: poichè voi avete prolungato a sei anni (anzi si sarebbe potuto dire a sette) la proroga, arriverete un giorno ad un aumento che è di sei volte il 20 per cento. Avete peggiorato la legge perchè in quattro anni non vi si sarebbe arrivati. Ha detto ciò senza considerare però che allo stesso risultato aritmetico si sarebbe arrivati se si fosse mantenuto il 25 per cento di aumento, presso a poco. (*Interruzione del senatore Busoni*). Ad ogni modo è chiaro che 20 per cento è meno del 25 per cento e che se si fosse mantenuto il 25 per cento, in sei anni si sarebbe avuto in-

dubbiamente un aumento molto superiore. Pare incredibile che non ci si intenda su un argomento così evidente.

BUSONI. Non ci si vuole intendere.

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia*. Ci si deve necessariamente intendere, perchè io non posso assolutamente ammettere che il senatore Busoni non comprenda che, almeno nell'intenzione, la proroga più larga era disposta in favore degli inquilini, la diminuzione del tasso di aumento era disposta in favore degli inquilini. (*Interruzione del senatore Busoni*). A meno che io non mi sia sbagliato a tal segno da dover conchiudere che mai come in questo caso si abbia la riprova dell'antico detto che la via dell'inferno è lastricata di buone intenzioni.

Io vi assicuro che, se avessi potuto lontanamente supporre che queste intenzioni sarebbero state definite malvagie, avrei riflettuto molto di più prima di adottarle. Ma si è tutti quanti d'accordo, almeno dalla parte che ne risente gli effetti, cioè a dire dei proprietari, che il disegno di legge emendato dal senatore De Pietro rappresenta un peggioramento delle condizioni che erano state previste dal disegno di legge del senatore Azara, il quale intanto abbreviava il termine del blocco a quattro anni e consentiva durante questo periodo, un aumento del 25 per cento progressivo. Signori, questo è uno di quegli argomenti ai quali difficilmente si può rispondere.

Tanto più, che io vorrei invitare i signori dell'opposizione a mettersi d'accordo fra loro, vale a dire, si mettano d'accordo il senatore Busoni e il senatore Gramegna, perchè quest'ultimost'ultimo sostenne, per squalificare questo disegno di legge, da me emendato, che lo scopo non era già quello della proroga del blocco, ma quello dell'aumento. Senonchè, nello sviluppo del suo ragionamento, il senatore Gramegna, che è loico e avvocato, doveva necessariamente arrivare fino all'esposizione concettuale della legge e, sviluppando il ragionamento suo, disse precisamente che, avendo deliberato l'aumento, si credette di ovviarvi mascherando lo svantaggio con l'allungare il termine del blocco. Sicchè, senatore Busoni, mi sembra che sia manifesta la contraddizione fra i due punti di vista e i due postulati. Perchè, se effettivamente fosse stato quello l'intento, cioè aggravare le condizioni degli inquilini, il senatore Gramegna non avrebbe sentito la necessità di trovare l'argomento con il quale giustificare il divario fra la proroga del blocco e l'aumento del prezzo delle locazioni.

Questo, mi sembra, si chiama ragionare. Io comprendo perfettamente che non posso avere la pretesa di una dialettica stringente, alcuna volta adoperata dai nostri avversari, ma non è facile, a mio avviso, rispondere a questo mio modo di concepire la mia stessa legge, o meglio i miei emendamenti al disegno di legge del senatore Azara.

Ed ecco la legge nei suoi scopi e soprattutto nella sua struttura.

L'articolo primo, in sostanza, è tutta la legge, perchè, con l'emendamento da noi apportato, si spinge il termine della proroga fino al 1960. A questo proposito io vi prego di dispensarmi, anzi, direi, vi fo la grazia di dispensarvi da qualsiasi mia esposizione, perchè mi sembra che quelle sostenute dai miei amici della maggioranza siano più che sufficienti a spiegare il concetto della legge.

Perchè fino al 1960? Voi dite, e probabilmente sarete anche validi profeti, perchè a questo mondo l'arte della profezia sempre difficile, ma è alquanto più facile quando si rivolge ad una visione pessimistica di quanto sia facile se si rivolge ad una concezione ottimistica...

MONTAGNANI, *relatore di minoranza*. Specie se rimane questo Governo.

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia*. Sarà, ma si ricordi, onorevole Montagnani, che si dice con un proverbio antico quanto il mondo che il meglio è nemico bene. Contentiamoci del bene poichè se andiamo a cercare quello che è meglio non so dove andremo a finire. (*Commenti dalla sinistra*). Sì, senatore Montagnani, lei dice: specie se rimane questo Governo. Può darsi, ma io sono autorizzato a concludere che se si cambia può essere che sia anche peggio; questo è un mio diritto e non credo che me lo possa contestare nessuno.

Dunque, si dice: fino al 1960. Se nel 1960 le

condizioni saranno mutate in meglio, allora è molto probabile che si saranno visti utilmente gli effetti della legge; se le condizioni saranno mutate in peggio, il legislatore del 1960 dovrà provvedere. Intanto fino al 1960 questa legge regolerà i rapporti delle locazioni.

E qui c'è da considerare anche un altro fatto: in effetti basta l'esposizione dell'argomento, così semplicemente, come io la faccio, per far comprendere a coloro che avrebbero voluto l'inserzione dell'avverbio « definitivamente » che sarebbe stata una parola più che inutile, addirittura fuori luogo: innanzi tutto perchè a questo mondo, tranne la morte, non c'è nulla di definitivo, secondariamente perchè nessuno può impegnare il legislatore futuro. Anche ammesso che avessimo inserito l'espressione « definitivamente » e magari anche altri cinquanta di questi avverbi, il legislatore futuro sarebbe stato sempre libero di affermare che le condizioni del suo tempo non gli avrebbero permesso di considerare come definitivo quello che è stato fatto nel 1954. La legislazione è sempre libera. Però non è da escludere che nel 1960 si possano verificare delle condizioni tali da considerare superfluo un altro provvedimento legislativo. Questa è una speranza che potrà anche essere fallace, ma poichè la fallacia di questa speranza non esclude che la legge possa provvedere, il prorogare fino al 1960 non può rappresentare mai un danno dal punto di vista della legislazione.

Ma c'è il secondo comma. I signori senatori comprendono perfettamente che una rilettura della legge potrebbe anche essere ritenuta superflua perchè ormai l'abbiamo tanto a mente che qualsiasi lettura sarebbe fatica sprecata. Comunque l'articolo 1 non è modificato, nell'emendamento da me proposto, che nel primo comma, poichè tutti gli altri restano perfettamente identici al disegno di legge Azara. La parte essenziale è precisamente nell'articolo 2, questo articolo 2 che è sottoposto all'esame del Senato dopo aver formato oggetto di ardente dibattito in Commissione. Il Senato discute la legge sul testo della Commissione che all'articolo 2 è il seguente: « I canoni delle locazioni... sono aumentati nella misura del 20 per cento dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge al 31 dicembre del 1955 ». Vi aggiungo che questo inizio era stato da me previsto allorquando si dovevano stabilire i termini degli scatti. Infatti, siccome il disegno di legge Azara, era stato presentato nel dicembre 1953, prevedibilmente avrebbe dovuto avere effetto fin dal 1954; e quindi prorogare il blocco fino al 1960, significava, incluso il 1954 contare 7 anni e non 6.

Io proposi al Consiglio dei Ministri di ridurre gli scatti a 6 e il Consiglio approvò. Naturalmente, poichè il disegno di legge si approvava, con gli emendamenti da me proposti, senza che si potesse sapere in quale giorno la legge sarebbe entrata in vigore, indicammo come inizio di applicazione il 30 giugno del 1954. Ora, sia il 1° luglio, sia quell'altra qualsiasi data che dovrà essere stabilita come punto di partenza, è chiaro che il primo scatto importa un anno e mezzo; e cioè fino al 31 dicembre 1955.

Ma importa soprattutto considerare che successivamente l'articolo stabilisce che la misura dell'aumento è ridotta al 10 per cento nel caso in cui il conduttore versi in disagiate condizioni economiche, specialmente se tragga i limitati mezzi di vita soltanto dal proprio lavoro, da pensioni, ovvero se abbia notevole carico di famiglia, o quando si tratta di immobili locati per la prima volta posteriormente al 31 ottobre e fino al 1° marzo 1947. È evidente che tutto ciò risponde in buona misura alle istanze di chi subirebbe eccessivo gravame anche in un aumento nella misura del 20 per cento. Le osservazioni degli oppositori a proposito di queste disposizioni le comprendo come preoccupazioni, ma non le ammetto come motivo concettuale nell'esame della legge, perchè se la legge è questa non rimane che applicarla. È chiaro che non si può far carico al legislatore se la legge non è applicata — non concesso peraltro che si possa veramente ammettere che la legge applicata non sia. Il legislatore ha il dovere di provvedere ai casi sottoposti alla sua osservazione. E la legge ha provveduto come era giusto che provvedesse, e nella misura in cui si riteneva giusto fosse provveduto. Il resto non dipende dal legislatore, e non è più responsabilità di coloro che votano pro o contro la legge.

Ma noi siamo convinti che non si possa, senza far torto agli organi che hanno il dovere di applicare la legge, pensare che queste disposizioni in favore di coloro che non potrebbero sopportare senza grave onere l'aumento del 20 per cento, non saranno effettivamente applicate dalla Magistratura.

Il resto dell'articolo provvede anche ai casi più gravi: nessun aumento è dovuto quando si tratti di abitazioni di infimo ordine, specialmente se semi interrate, oppure di un vano solo senza accessori, barracche e simili.

Ora su questo argomento i signori dell'opposizione si sono intrattenuti a lungo — e dal loro punto di vista non potevano che avere ragione, allorchè sostenevano che è assolutamente inconcepibile che si viva nelle condizioni da loro descritte, in riferimento a quanto previsto in questo passo dalla legge. Ma su questo punto siamo perfettamente d'accordo, sebbene non si possa dire che il legislatore sia in difetto, nel formulare queste disposizioni, per il fatto che le baracche, i seminterrati, ecc. sussistano. Questa non è colpa del legislatore che provvede all'emanazione di questo disegno di legge: ma è precisamente la condizione che si è verificata attraverso il corso di tanto tempo, condizione che non è dato a noi che dobbiamo formulare, votare, approvare o respingere questa legge, di modificare. Dunque è chiaro che il legislatore è in questo caso il senatore Azara perchè questo punto non è stato emendato: è chiaro che noi avevamo predisposto esattamente quanto poteva ritenersi giusto per le esigenze di tutti coloro che vivono in tali condizioni avendo escluso la facoltà di apportare qualsiasi aumento. Ma se dovessimo veramente fermarci a considerare quanto sia deplorevole e doloroso che queste condizioni sussistano non dovremmo fare altro che accettare quanto dicono gli avversari. Ricordo l'esposizione del senatore Valenzi e del senatore Mancino: uno si occupò di Napoli e l'altro di Potenza. Conosco i sassi di Matera, le conosciamo tutti queste condizioni e siamo tutti d'accordo nel deplorare che sussistano; ma sono inveterate. Si capisce perfettamente che si sono formate in un periodo di tempo in cui le concezioni della vita erano, se non diametralmente opposte, per lo meno molto diverse da quelle di oggi; in un tempo in cui certe forme di solidarietà sociale e di doveri verso l'umanità si sentivano molto meno di quanto oggi si sentano. (*Interruzioni dalla sinistra*). Ma tutto questo non dipende dalla legislazione, dipende dai fatti che hanno determinato queste necessità, dalla scarsezza delle abitazioni per gli eventi bellici, dalla mancata possibilità di incrementare le costruzioni. Ma non occorre che mi dilunghi perchè questi sono stati i vostri argomenti.

Voce dalla sinistra. Dall'aumento della popolazione.

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia.* Certo non è il Governo che fa aumentare la popolazione; la popolazione aumenta per conto suo.

MARINA. Ma queste necessità esistono in tutto il mondo anche al di là della Cortina di ferro.

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia.* Queste sono condizioni alle quali certo non si può fare buon viso, ma alle quali bisogna provvedere. Se voi avete l'intenzione di rimproverare che non si sia provveduto, vi ripeto quel che ho detto da principio: che sostenete questo senza rendervi conto che proprio cotali condizioni rendono necessarie le disposizioni di legge delle quali ci occupiamo. Perchè se questo stato di cose non esistesse, o comunque si fosse provveduto ad eliminarlo del tutto, non si sarebbero rese necessarie queste disposizioni di legge.

MONTAGNANI, *relatore di minoranza.* Aggraveranno il fenomeno.

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia.* Vedremo poi se aggraveranno il fenomeno; io ritengo di no. Il senatore Montagnani dovrebbe farmi il piacere di dirmi se la disposizione del terzo comma dell'articolo 2 sia una disposizione iniqua o sia una disposizione con cui si cerca di alleviare le condizioni di coloro che vivono nelle baracche.

MONTAGNANI, *relatore di minoranza.* È insufficiente.

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia.* È insufficiente ad eliminare le baracche, ma è sufficiente a stabilire che coloro i quali vivono nelle baracche, nei tuguri e simili, non debbono pagare un soldo di più. Ma non è con questa legge che si possa provvedere ad eliminare le baracche e i tuguri Io vi domando il permesso di ricordarvi che in un disegno di legge predisposto dal Ministro dei lavori pubblici si è dovuta inserire una disposizione penale a carico di coloro i quali si permettano di ripristinare abituri, grotte o simili quando siano stati demoliti, precisamente perchè si è largamente verificato e potrebbe ancora verificarsi il fatto che, per la penuria di abitazioni o per altro motivo, si ricorra ancora a ripristinare e a occupare abituri e grotte. (*Interruzioni dalla sinistra*).

Siamo proprio fuori dalla dialettica, onorevoli colleghi della sinistra! È perfettamente inutile continuare a insistere, avendolo ammesso io da principio ed avendo detto che proprio queste condizioni determinano la necessità di questa disposizione di legge. Ritornare sempre sullo stesso argomento e rinfacciare a questa legge la condizione che presuppone la legge medesima, non significa, signori miei — perdonatemi — ragionare, e nemmeno esercitare una dialettica.

RAVAGNAN. Ma è proprio il principio che è sbagliato.

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia.* Si capisce perfettamente che ogni nostro principio è sbagliato, per la semplice ragione che solo i vostri principi sono giusti; ma nel quadro del nostro principio sbagliato, la disposizione di legge è perfettamente razionale. Questo intendo sostenere; e siccome non è assolutamente presumibile che siate semplicemente voi capaci di ragionamenti, perchè anche da questa parte dove siamo in più ci sentiamo capaci di ragionare, il vostro può essere perfettamente apprezzabile, ma credo che la nostra convinzione sia perlomeno ugualmente rispettabile.

Ed eccoci, signori, al punto più dolente della legge, perchè di seguito all'articolo 2, la Commissione ha proposto l'articolo 2-*bis*. Quali siano le ragioni che abbiano determinato la Commissione a proporre l'articolo 2-*bis*, non è necessario che io esponga, innanzi tutto perchè è stato egregiamente ed autorevolmente esposto dal rappresentante della maggioranza della Commissione; in secondo luogo perchè il discorso potrebbe essere superfluo, attese le conclusioni alle quali arriverò rapidamente in ordine all'articolo 2-*bis*. Però, io per primo, non posso non riconoscere il fondamento razionale della proposta della maggioranza della Commissione, dal punto di vista che essa ha sostenuto, e tale fondamento razionale consiste, a mio avviso, nel rendersi conto delle difficoltà alle quali si va incontro ogni qualvolta si debbono regolare per legge dei rapporti che dovrebbero essere regolati alla stregua dei princìpi generali del diritto. Non vedo perchè i signori dell'opposizione non vogliono rendersi conto del fatto che ci troviamo in una condizione eccezionale, che impone allo Stato, e quindi al legislatore, di intervenire per impedire che i rapporti tra i cittadini, in ordine alla disponibilità dei loro beni, aggravino una situazione che malauguratamente si è venuta a formare attraverso catastrofi nazionali; se questo non fosse, il legislatore non avrebbe nessun diritto di intervenire. Intanto la nostra concezione è questa: che il legislatore più che un diritto ebbe il dovere di intervenire; che questo dovere si mantenga tuttora e che il legislatore mancherebbe al suo compito se non vi adempisse. Ecco la ragione per la quale se n'è preoccupato precisamente nei termini che derivano dalla legge. Però allorchè il Governo si occupò della questione, non potè non rendersi conto di altre difficoltà che probabilmente sarebbero sorte dalla adozione di un provvedimento di questo genere. E, signori senatori, non mi preoccupo tanto degli argomenti relativi all'aumento delle liti, alla difficoltà di risolverle, agli attriti che si verificheranno tra due ceti della popolazione: queste sono tutte ragioni che avrebbero potuto comunque esser superate. Per me (è il mio avviso che esprimo) la ragione essenziale è precisamente nel fatto psicologico, vale a dire nella impossibilità, dopo il lungo tempo trascorso, dopo le disposizioni di legge che si sono succedute e nello stato di cristallizzazione, come ho detto innanzi, al quale siamo pervenuti, che gli uo-

mini si aggiustino per conto loro dall'una e dall'altra parte.

ZOLI. Si aggiustano benissimo.

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia.* Si aggiustano... quando si aggiustano; ma la preoccupazione dalla quale siamo stati indotti a riesaminare la proposta della Commissione per pervenire alla conclusione di cui vi dirò subito, è precisamente questa: che nell'attrito che si è venuto a determinare, nello scontento da tutti riconosciuto ormai generale che probabilmente deriverà dal disegno di legge nell'una e nell'altra categoria, l'avversione dell'animo nell'una e nell'altra si spinga fino a non vedere le ragioni, che dal senatore Zoli sono molto saggiamente addotte, per aggiustarsi da loro. Per aggiustarsi, basterebbe che l'inquilino che sarà richiesto di un aumento superiore al venti per cento, riflettesse in coscienza sulla sua possibilità di pagarlo e che il proprietario, il quale sappia che l'inquilino non potrebbe pagarlo, riflettesse in coscienza anche lui, perchè l'aggiustarsi diventasse più agevole. Purtroppo, psicologicamente questo non si verificherà, e allora vi è la preoccupazione che dietro lo schermo di questa disposizione di legge si spingano troppo, l'una parte nel chiedere, quanto l'altra nel resistere, con delle conseguenze che debbono necessariamente rendere perplesso il legislatore. Però, allorchè io, richiesto del mio parere, mi espressi in Commissione, non dissi, onorevole Montagnani e onorevole Locatelli, che questo rappresentasse la fine del blocco. Se una cosa non mi manca, è il coraggio delle mie opinioni. Mi espressi in questi termini: è contrario al sistema del blocco, è contrario all'indirizzo che il Governo ha creduto di proporre con gli emendamenti al disegno di legge Azara, è contrario al criterio fissato dallo stesso disegno di legge Azara. Infatti non si può assolutamente negare che si apra il varco alla possibilità di paralizzare, perlomeno in un certo determinato settore, l'efficacia del blocco.

Ora, il legislatore che si preoccupa degli inconvenienti che possono derivare dalla prosecuzione di un impedimento alla libertà della disposizione di beni da parte dei cittadini, non poteva non preoccuparsi anche della possibilità di alcune manifestazioni, le quali, pur non essendo tali da annullare gli effetti della proroga delle locazioni, aprissero delle falle nel sistema della proroga e con l'aumento del venti per cento.

Queste le ragioni che mi indussero a dichiarare in Commissione che il Governo non era d'accordo con la proposta della maggioranza della Commissione, e lo confermo. Il Governo preferirebbe che si lasciasse invariato l'indirizzo da lui seguito. Il Governo insiste nel concetto che ho avuto l'onore di esprimere, ma naturalmente non fa che proporre la legge ed è il Senato che la deve votare. È chiaro che i senatori i quali ritengono di aver trovato una via migliore sono perfettamente liberi di votare l'articolo 2-*bis* se questo è nella loro coscienza, sebbene il Governo dichiari di mantenere l'indirizzo che aveva, con gli emendamenti al disegno di legge Azara, segnato al Senato. Detto questo io non credo di aver altro da aggiungere sull'argomento.

Rimangono ancora due argomenti da svolgere; me ne sbrigherò rapidamente, e prego la maggioranza della Commissione di prestarmi, su questo punto, la sua attenzione. Se passeremo alla discussione dell'articolo 2-*bis*, io vi parteciperò con le osservazioni che in sede di discussione dell'emendamento, mi propongo di esporre per eventuali modificazioni, unicamente nella formula. Su un altro punto devo richiamare l'attenzione dell'onorevole relatore, unicamente per scrupolo perchè non vorrei che si potesse eventualmente rimproverare il legislatore di non aver previsto dei casi che potrebbero presentare difficoltà di soluzione. Il richiamo trae lo spunto da un accenno contenuto nella relazione; e per maggior precisione ho fatto trascrivere quanto sottopongo all'attenzione dell'onorevole relatore. La relazione afferma a pagina 6 seconda colonna, che, tra le norme della legge 23 maggio 1950, n. 253, che continuano ad osservarsi, è compresa quella contenuta nell'articolo 15 che riguarda la libera determinazione del canone per i contratti almeno quadriennali e con scadenza posteriore al 31 dicembre 1951. L'interpretazione che in tal modo è data dalla Commissione alla norma contenuta nel secondo comma del citato articolo, può non apparire sicura. Il testo del comma al quale si riferisce

è il seguente: « Qualora le parti convengano di prorogare la durata delle locazioni al di là del termine della proroga legale di cui all'articolo 1, il canone può essere liberamente determinato per il periodo successivo alla convenzione, purchè sia stata concordata una durata perlomeno quadriennale del contratto ».

Poichè nell'articolo 1 della stessa legge numero 253 il termine della proroga era fissato al 31 dicembre 1951, la Commissione ha ritenuto che questa data rimanga ferma nonostante il sopraggiungere di ulteriori provvedimenti di proroga. Secondo noi va osservato che la norma trae giustificazione solo nella possibilità offerta al conduttore di assicurarsi il godimento dell'immobile locato fino ad una data posteriore al termine di proroga legale vigente nel momento in cui la contrattazione ha luogo. Se si tiene presente che i provvedimenti successivi modificano direttamente il termine proposto nell'articolo 1 della legge n. 253, non sembra dubbio che sopravvenendo un nuovo provvedimento che fissi un nuovo termine al 31 dicembre 1960 o a qualunque altra data, la norma suddetta dovrebbe essere interpretata nel senso che la stipulazione, ove prevista, debba avere scadenza posteriore alla data fissata come nuovo termine della proroga legale.

Io sottopongo queste osservazioni all'onorevole relatore, soprattutto perchè è da uno spunto della sua relazione che — come ho detto — le ho tratte, affinchè sia provveduto opportunamente in modo da evitare che la legge su questo punto possa rimanere oscura o dubbia.

L'interpretazione del citato secondo comma dell'articolo 15 della legge presenta anche un altro problema che appare opportuno risolvere La disposizione era fondata sul presupposto che alla data del 31 dicembre 1951 il regime di blocco delle locazioni sarebbe venuto definitivamente a cessare. Si è omesso quindi di prevedere quale dovesse essere per i contratti quadriennali ivi previsti, qualora il termine della proroga legale fosse stato ulteriormente protratto. Alla norma potrebbe essere attribuito un duplice significato: o che pattuendo un contratto quadriennale, le parti si siano sottratte al canone di aumento, ovvero che il conduttore che abbia accettato di stipulare un secondo contratto abbia rinunziato ai benefici della proroga. Questa seconda soluzione, benchè possa essere giustificata dalla lettera della norma, non appare equa in quanto il conduttore, che si è assoggettato ad un onere maggiore in favore del locatario, verrebbe a trovarsi in una situazione deteriore nei confronti degli altri soggetti che non hanno compiuto alcun sacrificio.

Ho creduto opportuno di sottoporre alla Commissione questi argomenti, perchè si studi se è il caso di introdurre nella legge delle norme le quali tolgano ogni ambiguità alla legge stessa.

Del resto della legge non credo di dovermi più occupare, perchè, come ho detto innanzi, volevo contenere il mio discorso nei limiti del quadro della legge stessa e questo credo di aver fatto con i miei mezzi, e secondo la possibilità che mi è data di ricondurre la dialettica sul piano della legge stessa.

Onorevoli colleghi, se quello che ho detto risponde a dei concetti che possono essere ritenuti ragionevoli, sia nel campo giuridico che nel campo politico, dirà il Senato allorchè si accingerà alla votazione della legge: la quale, peraltro, non è arrivata ancora alla fase terminale, poichè quella che finora abbiamo fatto si chiama discussione generale. Per la verità, in molti punti è stata più generica che generale; e forse in questo difetto sono incorso anch'io, non potendo prescindere dagli argomenti trattati. Ma non appena ci accingeremo alla disamina della legge articolo per articolo, allora la sostanza degli argomenti sia sul punto giuridico che sul punto politico, deve essere, per così dire, perentoria. Naturalmente mi riservo di intervenire dove riterrò che la necessità lo richieda. Per il momento ho fatto questa fatica, della quale chiedo scusa al Senato, se il mio proposito di brevità è stato leggermente trasgredito.

Permettetemi, ora, di conchiudere non con delle esortazioni che non ho alcuna autorità di rivolgere, e neanche con delle sollecitazioni, ma con delle considerazioni che in fondo si riducono ad una sola proposizione.

Non credano gli onorevoli senatori dell'una o dell'altra parte che sia costata poca fatica la redazione della legge; non credano nemmeno che la preparazione della legge sia stata

immune di qualche amarezza. Noi sapevamo esattamente quel che è stato da tutti affermato: finirete con lo scontentare tutti. Ma alcune volte accade precisamente che solo quando nè l'una nè l'altra parte si dichiarino soddisfatte si sia riusciti a fare il meglio possibile, secondo la capacità umana, nel dettare regole di vita ad altri uomini. Poichè, signori, non bisogna dimenticare che ormai il problema è diventato così aspro, così acuto e ha dato origine a tale un conflitto di interessi e di posizioni, che difficilmente sarebbe dato ad un uomo, che non disponga che delle limitate risorse dell'ingegno umano, di trovare una soluzione che potesse essere veramente proclamata giusta ed equa da tutti.

Questa pretesa non possiamo avere noi, non potrà averla mai nessun altro; l'unica cosa che si può chiedere è lo sforzo dell'intelletto e l'onestà delle intenzioni: a queste il Governo crede di aver adempiuto e chi ha avuto l'onore di parlarvi spera di aver fatto niente altro che il suo stretto dovere. (*Vivi applausi dal centro. Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame degli ordini del giorno.

Il primo è dei senatori Montagnani, Marzola ed altri. Se ne dia lettura.

CARMAGNOLA, *Segretario*:

« Il Senato, esaminato il progetto di legge presentato dal Governo Pella circa l'aumento degli affitti e gli emendamenti ad esso proposti dal Governo Scelba e dalla maggioranza della Commissione speciale per le locazioni;

considerata la particolare situazione dei ceti operosi italiani la cui capacità di acquisto va ognor più riducendosi per effetto del costo della vita sempre in aumento;

ritenuto che il trasferimento di centinaia di miliardi dai modesti bilanci dei ceti popolari a quelli della grande proprietà edilizia restringerebbe il mercato e quindi la produzione, senza una qualsiasi contropartita di incremento nelle costruzioni edilizie;

chiede al Governo di tenere conto di quanto sopra esposto, nonchè della volontà popolare, decisamente ostile agli aumenti dei fitti, così come è testimoniato da una serie di manifestazioni, fra cui una imponente petizione indirizzata ai due rami del Parlamento, e pertanto

decide di non passare alla discussione degli articoli ed invita il Governo ad accantonare ogni progetto tendente ad aumentare gli affitti finchè non siano create condizioni nuove di possibilità mercè l'aumento dei redditi di lavoro e delle pensioni.

« Il Senato invita inoltre il Governo a predisporre provvedimenti diretti a: concedere agevolazioni fiscali a favore dei piccoli proprietari di casa, stanziare fondi sufficienti per incrementare la costruzione di abitazioni a prezzo accessibile, in modo che sia posto fine alla piaga del tugurio, del sovraffollamento e della coabitazione ».

PRESIDENTE. Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il loro parere in proposito.

SPALLINO. La Commissione non lo accetta.

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione. Prima però darò la parola a coloro che l'hanno chiesta per dichiarazione di voto.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il senatore Mariani. Ne ha facoltà.

MARIANI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il Gruppo dei senatori del Partito socialista italiano avrebbe rinunciato alla dichiarazione di voto, dopo tutti gli interventi e le documentazioni portate in quest'Aula avverse al progetto di legge che il Senato si appresta a votare, ma non abbiamo rinunciato, non perchè intendiamo prolungare artificiosamente la discussione che può ritenersi superflua per coloro i quali hanno idee già prefabbricate, oppure hanno interessi particolari da difendere, interessi che contrastano, a nostro avviso, con quelli della collettività, ma è perchè noi siamo ostinati così come ha detto l'onorevole Piola, relatore di maggioranza; decisi a compiere uno sforzo perchè la opposizione tenti il dialogo, quel dialogo che ci sforziamo di intraprendere con la maggio-

ranza nella speranza che questo venga inteso, se non da tutti, almeno da qualche senatore che non abbia idee preconcette.

E non vi rinunciamo anche perchè, dando atto alla brillante dissertazione del Ministro che egli non ha toccato alcuni argomenti sui quali si è invece soffermato lungamente il relatore di maggioranza. L'onorevole Piola, mal si è opposto alle argomentazioni della nostra parte, specialmente quando ha affermato che la nostra opposizione è preconcetta e condotta per determinati fini — volendo intendere indubbiamente fini non confessati e di speculazione politica. Eh, via! È uno *slogan* ormai frusto, che ha perso nella coscienza del popolo italiano ogni efficacia: se ne è abusato troppo, ed invero è tempo che vi sforziate di trovare qualche cosa di più originale, se non volete cadere nel ridicolo.

La nostra opposizione è preconcetta, si è detto: in verità preconcetta è stata la vostra opposizione a tutte le nostre istanze; ogni nostra critica, ogni nostra offerta di collaborazione, ogni nostro rilievo — che in un sano regime parlamentare avrebbero dovuto non solo essere accolti, ma sollecitati —, sono stati invece sistematicamente respinti. Opposizione per determinati fini? Noi perseguiamo fini ben determinati, e precisamente: la difesa degli interessi dei lavoratori e dei meno abbienti contro i gruppi di speculatori, contro la grassa borghesia industriale ed agricola, e specialmente contro quella masnada di gaudenti che non produce e che rappresenta la parte parassitaria della nostra società.

L'onorevole Piola, molto incautamente, ha fatto appello anche alla Costituzione, quella Costituzione che proprio da voi della maggioranza e da parte del Governo viene quotidianamente calpestata e annullata nella lettera e nello spirito. Il senatore Piola, ripeto, ha voluto incautamente citare la Costituzione là dove stabilisce che il lavoratore ha diritto di percepire una retribuzione che garantisca una vita dignitosa e ha sostenuto che questo postulato fosse ormai acquisito. Quindi, si è preoccupato, sempre secondo la Costituzione da lui interpretata, anche della tutela della proprietà privata, affermando che il legislatore non poteva ignorare le condizioni dei proprietari di casa, avendo di mira che i vari disposti della Costituzione medesima costituiscono, nel loro assieme e nella pratica applicazione, un elemento armonico di equità e di giustizia.

A questo punto mi domando se veramente questa Aula sia così « sorda e grigia » da non volere intendere una realtà che è ben triste e a volte tragica, di certi rapporti sociali che non solo offendono la Costituzione, ma anche il senso delle cose e dei fatti ai quali noi quotidianamente assistiamo. Che i lavoratori siano ben lungi dall'avere acquistato quel benessere che garantisce loro una vita dignitosa è provato dai fatti, per cui il parallelo che si è voluto stabilire dell'armonia cui deve tendere il legislatore, nel caso specifico, venire in soccorso dei padroni di casa, rappresenta un assunto falso, e come tale si rileva da un obiettivo esame dalla situazione del nostro Paese.

Che poi l'onorevole Piola dichiari che l'inchiesta sulla miseria rappresenta una situazione ormai superata dal benessere della popolazione italiana, specie nel Meridione, ci sorprende per la sua disinvoltura a falsare la verità dei fatti che nessuno può contestare. La realtà è ancora quella che si rileva dalla disoccupazione massiccia di oltre 2 milioni di unità, dallo smantellamento delle nostre fabbriche, dalle condizioni di oppressione e di annullamento della personalità umana nelle fabbriche, dai cantieri ove sono in atto forme di sfruttamento senza scrupoli, dalle imposizioni di ritmi di lavoro che logorano la salute dei lavoratori, dalle forme di vera e propria barbarie che sono applicate specie nelle miniere della Sicilia. Sono recenti molte denuncie che fanno presente il caso di giovani di dodici, tredici anni, obbligati a duri lavori, sfruttati, staffilati, in modo barbaro; lo scandalo è stato così enorme che ha dato origine anche ad una causa penale. Inoltre le denuncie dei vari Enti. La stessa C.I.S.L., il convegno tenutosi a Milano dalla Società Umanitaria, sulle condizioni dei lavoratori nelle fabbriche, tutto sta a dimostrare la grave situazione della classe lavoratrice. Altro che armonia, a meno che voi, ignorando queste cose che sono assai tristi, non vogliate fare una media fra colui che possiede miliardi ed un'altro che non ha niente per stabilire che tutti e due sono ricchi. Si è detto da parte del relatore che i consumi sono aumentati specie nel Meridione. Ma nel Meri-

dione le popolazioni sono state sempre affamate, hanno conosciuto la fame nel vero senso della parola. Oggi hanno un po' migliorato la situazione, ma versano sempre nella miseria, non certo nel benessere. Ebbene, i nostri fini sono quelli di dare ai contadini del Mezzogiorno e delle Isole una dignità umana, colpendo i grandi latifondisti, i baroni della grande proprietà. Questi nostri fini rispondono al comandamento dell'umana solidarietà nell'interesse e per la dignità della collettività nazionale. Se un progresso è stato compiuto lo si deve a noi, ai nostri organizzatori che, affrontando ogni rischio, hanno portato tra queste folle una parola di fede e le hanno rese consapevoli dei loro diritti.

Qui si è anche parlato di grande benessere delle classi lavoratrici, dei guadagni dei nostri lavoratori. Ma vogliamo esaminare un po' attentamente questi guadagni? Nell'industria chimica un operaio specializzato guadagna 42.891 lire al mese ma col vostro progetto le 42.891 lire si ridurranno a 30.940. Un manovale comune guadagna 36.124 lire. Se andiamo nella metalmeccanica, l'operaio specializzato guadagna 43.827 lire e il manovale comune 37.832. Si è posto l'accento sulla scala mobile. Noi sappiamo il congegno della scala mobile e credo che nessuno riuscirà a trovare la perfezione di questo congegno. Se però esaminiamo la portata dei benefici che esso porta, ci accorgiamo che il beneficio reale supera appena di un terzo quello che è l'effettivo costo della vita. Si è accennato da parte del relatore al cinematografo per dire che alla classe lavoratrice si dà qualche divertimento. Ma lo svago per i lavoratori costituisce una necessità prima, perchè non è nemmeno pensabile nella società odierna che il lavoratore si possa ritenere ancora la bestia da soma, che lavora, è sfruttato e basta. Il cinematografo, il bicchiere di vino, la sigaretta, fanno parte di tutto un complesso di vita indispensabile per questi lavoratori, se non si vuole ricacciarli ancora nella schiavitù.

Il progetto che stiamo per votare si inquadra in una situazione particolarmente difficile per la gente che lavora. Sul blocco degli affitti, contro il quale sono partiti lancia in resta i proprietari di case, c'è da rilevare che indubbiamente si saranno verificate delle incongruenze, dei casi-limite di persone che hanno cospicui mezzi finanziari e che vengono ingiustamente favorite. Del resto, lo ha dichiarato anche il senatore Montagnani, parlando ieri, ed io torno a ripeterlo, saremmo stati ben disposti a discutere di questi casi-limite, ma invece, con la vostra legge, non solo non si eliminano le ingiustizie, ma si perpetuano e si addossa l'onere degli aumenti alla stragrande maggioranza della povera gente, degli operai, dei lavoratori in genere, i quali sono in lotta ancora oggi per ottenere qualche piccolo aumento. Oggi a Roma manca il gas, signori, e sapete perchè? Perchè il grande monopolio della « Edison », come ultima offerta, per il rinnovo del contratto ha proposto nientemeno che un aumento di 200 lire al mese! È la beffa contro i bisogni di chi lavora!

Ma io voglio dire una parola anche sulla grande campagna che si è fatta per la libertà di contrattazione, sulla quale insistono i proprietari di case ed i loro sostenitori, e vorrei domandare in sostanza di quale libertà si tratta. Quando la richiesta è enorme e l'offerta è insignificante, evidentemente la situazione non è più di libertà, perchè la libertà sta solo da una parte, per cui si crea il monopolio, l'arbitrio, la speculazione immorale. Ma hanno poi veramente ragione di lagnarsi i proprietari di case? In definitiva, tutto è accollato agli inquilini, quanto è disposto dalla legge ed anche quanto la legge non dispone. La quasi totalità dei proprietari di case non fa nemmeno una riparazione nei loro stabili. Se c'è da mettere il posapiedi, lo pagano gli inquilini; se si rompe l'ascensore, la riparazione avviene a spese degli inquilini; se cola l'acqua dai tetti, gli inquilini debbono provvedere a loro spese a questa riparazione. Insomma, se togliamo le tasse, la stragrande maggioranza dei proprietari di case non pagano un soldo, perchè al resto provvedono gli inquilini.

Non parliamo poi delle altre speculazioni già in atto, contro le quali noi abbiamo più volte protestato perchè è apparso attraverso le maglie della legge già in vigore che si è dato adito alle più impensate speculazioni. Intendo parlare della libertà di sfratto agli inquilini, quando gli appartamenti si vendono. Volete sapere cosa avviene in un grande caseggiato popolare, in un alveare umano di proprietà di

una grossa società situato esattamente in via Tiraboschi n. 6 dove vi sono centinaia di famiglie? Un bel giorno tutte queste famiglie sono invitate o a comprare l'appartamento o a sloggiare; sotto il terrore di trovarsi in mezzo alla strada, ogni famiglia si reca dall'amministratore, il quale a sua volta dice che la società non ce la faceva più a sostenere le spese, e sottomano concreta l'aumento dell'affitto che la legge non prescrive. In tal modo moltissimi padroni di casa sono riusciti ad ottenere aumenti extralegge. In questa situazione il problema della casa va considerato, a nostro avviso, ancora in uno stato di emergenza. I Governi che si sono succeduti che hanno fatto? Esoneri dalle tasse, mutui, facilitazioni, pseudo cooperative che viceversa erano prodotte da alcuni speculatori, piano Fanfani, al quale contribuiscono un'infinità di persone che non avranno mai la casa. Ma la povera gente alloggia ancora nelle baracche, negli scantinati, con pericolo della salute fisica e morale. Tutti i Governi che si sono succeduti perchè non hanno accolto le nostre istanze, istanze che poniamo ancora? Se volevate risolvere il problema della casa bisognava condurre una coraggiosa politica edilizia utilizzando le aree fabbricabili demaniali e comunali, espropriando mediante compenso remunerativo e non speculativo i terreni fabbricabili ed accelerare le costruzioni di caseggiati popolari, con un programma realistico che tenesse conto del grave fabbisogno contingente e dell'aumento della popolazione; bisognava controllare i prezzi delle materie prime, dei cementieri per impedire la speculazione. Voi mi insegnate che attorno all'edilizia lavorano un'infinità di altre industrie. Naturalmente c'è il solito problema del denaro. Il Governo dice: dove prenderlo? Se il Governo si fosse deciso a moralizzare sul serio la vita pubblica, ed intraprendere una coraggiosa campagna in questo senso, stroncando decisamente il malcostume, mettendosi decisamente sulla via della difesa del pubblico denaro, è evidente che se ne troverebbero dei milioni, cominciando da tutti gli sperperi che sono stati denunciati, dalla corruzione che imperversa in ogni settore; sono miliardi che vengono ingoiati da tutti i forchettoni installati in ogni dove e su tutti i carrozzoni. Poichè però una politica coraggiosa indipendente toccherebbe determinati interessi, non si è avuto mai il coraggio di intraprenderla.

Noi pensiamo che era ed è su questa strada che si doveva mettere il Governo prima di portarci la legge sull'aumento degli affitti. Doveva normalizzare la situazione riportandola a quella del 1912, del 1913. Anche dopo la prima guerra mondiale, se si girava per tutte le città d'Italia, Milano compresa, si notava che non c'era una casa in cui non si vedesse di fuori il cartello « affittasi ». L'inquilino allora era tranquillo, c'era la libertà di mercato ed egli poteva scegliere come e quando voleva. Dovete normalizzare il mercato, creare le condizioni della libertà per gli inquilini a scegliersi un alloggio e poi lasciare la libertà ai proprietari di case. Questo non l'avete fatto e non farete, e così coi padroni di case continuerete a favorire i grossi monopoli.

Tutto questo sarà magari social-democratico ma non democratico e tanto meno cristiano. È per queste ragioni che noi non daremo il nostro voto a questo progetto di legge. Invitiamo il Senato a respingere un progetto che noi consideriamo un grosso sproposito, moralmente e politicamente condannabile. Il Gruppo socialista non darà il suo voto e fa appello perchè il Senato respinga un progetto di legge, che favorendo pochi preme ancora sulla maggioranza dei non abbienti. (*Vivi applausi dalla sinistra*).

Presidenza del Vice Presidente BO

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il senatore Pastore Ottavio. Ne ha facoltà.

PASTORE OTTAVIO. Onorevoli colleghi. Siamo stati accusati di aver voluto anche in questa occasione, discutendosi la legge per l'aumento degli affitti, fare opera di ostruzionismo e di sabotaggio delle istituzioni parlamentari. L'accusa può essere mossa solo da chi pensi che il Parlamento abbia la sola funzione di porre lo spolverino sulle proposte governative. Crediamo che l'importanza della questione che ha sollevato vivissime preoccupazioni in milioni di italiani, meriti l'ampiezza

della discussione alla quale abbiamo partecipato. Ma io vorrei approfittare di questa occasione per rigettare non solo per questo caso ma anche per altri casi, le accuse di ostruzionismo e di sabotaggio delle istituzioni parlamentari che vengono fatte alle opposizioni di sinistra. Un caso grave si è verificato recentemente. Il Governo aveva presentato al Senato la così detta legge per la perequazione tributaria che è stata sottoposta alla Commissione finanze e tesoro. Ad un certo momento l'onorevole Saragat, Vice Presidente del Consiglio, ha detto pubblicamente ed ha fatto stampare su tutti i giornali, che questa legge era intralciata in sede di Commissione dall'ostruzionismo delle sinistre. In realtà la legge era talmente imperfetta e mal congegnata che appena ricevutala, i membri democristiani, con alla testa il presidente della Commissione finanze e tesoro, hanno sentito il bisogno di rivederla. Per questo motivo vi sono stati da parte dei commissari democristiani della Commissione finanze e tesoro numerosi e lunghi colloqui con il ministro Tremelloni e con alti funzionari del Ministero delle finanze. Solo dopo circa due mesi, solo dopo che l'onorevole Saragatat si era già permesso di lanciare questa accusa contro le opposizioni di sinistra, è stato finalmente presentato alla Commissione finanze e tesoro il testo definitivo della legge. L'onorevole Tremelloni è stato invitato dal presidente della Commissione finanze e tesoro, senatore Bertone, a rettificare, a smentire. L'onorevole Tremelloni lo ha fatto. Però tutti i giornali, compresi i giornali governativi, come il giornale più diffuso che aveva pubblicato a grossi caratteri: « Il Governo invita il Parlamento ad affrettare i lavori parlamentari », si sono ben guardati dal pubblicare la smentita dell'onorevole Tremelloni.

Non voglio accennare qui all'intervento del Presidente del Consiglio...

PRESIDENTE. Onorevole Pastore, le ricordo le promesse fatte.

PASTORE OTTAVIO. Mantengo gli impegni presi con il nostro Presidente. Non sono l'onorevole Scelba!

Dicevo dunque che non voglio rievocare qui anche l'intervento del Presidente del Consiglio presso il Senato, ma ho voluto prendere l'occasione per dire che, se vi è ritardo nei lavori parlamentari, questo non dipende dal contegno dell'opposizione, ma essenzialmente dal Governo e dalla maggioranza democristiana. Vorrei pregare l'onorevole De Caro, al quale pare che il Governo abbia affidato l'incarico di studiare il modo di snellire i lavori parlamentari, di preoccuparsi soprattutto di ottenere che il Governo funzioni bene, e quando il Governo presenterà a tempo leggi che non debbano essere emendate immediatamente, allora i lavori parlamentari procederanno molto più rapidamente.

Per tornare all'argomento essenziale di questa mia dichiarazione, la ragione fondamentale per la quale chiediamo che non si passi alla discussione degli articoli, è che questa legge continua l'orientamento provvisorio ed empirico che si è finora seguito nella questione delle case. L'onorevole Ministro nel suo discorso ha detto che forse sarebbe stato possibile seguire altre strade, ma che oggi, dopo tanti anni, non è possibile cambiare indirizzo e che questa legge è la sola possibile in questa situazione.

Non lo crediamo, ed è appunto per ciò soprattutto che siamo contrari a questa legge. Onorevole Ministro, *errare humanum est, sed perseverare diabolicum*. Dalle sue stesse parole si deduce che l'orientamento preso alcuni anni or sono è sbagliato. Non vedo per quali ragioni dobbiamo proseguire in questo stesso orientamento.

Oggi si impone la necessità di imboccare un'altra strada. Noi abbiamo bisogno oggi di incominciare ad avviare a soluzione tre problemi: il problema dell'affitto bloccato, il problema dell'affitto libero, il problema della casa. Questi tre problemi non possono essere disgiunti l'uno dall'altro; costituiscono un complesso unico che può essere risolto solo con una legge unica. È necessario uscire finalmente dal provvisorio e dell'empirico. È necessario affrontare unitariamente tutti questi problemi, perchè soltanto in una loro soluzione concordata si potrà trovare la soluzione definitiva del problema delle case che tanto interessa il popolo italiano.

Questa esigenza è stata sentita dallo stesso Ministro guardasigilli, il quale ha voluto, osten-

tatamente direi, tenere la questione su un terreno strettamente giuridico, il quale si è rifiutato perfino di considerare le conseguenze economiche di questa legge. Noi avevamo chiesto che alla discussione di questa legge intervenissero i Ministri economici, l'onorevole Tremelloni, l'onorevole Vigorelli, l'onorevole Romita per i lavori pubblici, perchè questa legge non può essere valutata seriamente, se non in connessione con tutti gli altri problemi. Abbiamo invece sentito dall'onorevole Ministro il discorso dell'avvocato, ottimo avvocato, ma nella situazione attuale non era il discorso di un Ministro, era il discorso di un leguleio, il discorso di un uomo il quale annaspava, sentiva che intorno a questo problema vi erano altri problemi non meno importanti, sentiva che il problema dei fitti non può essere risolto senza che esso sia inquadrato nella soluzione degli altri problemi. Ella, onorevole Ministro, lo ha fatto capire che questo lo sa, ma ella non era in grado di rispondere alle nostre obiezioni.

Noi abbiamo chiesto quale sarà l'incidenza dell'aumento dell'affitto sul bilancio delle famiglie dei lavoratori italiani, quale sarà l'incidenza su tutta la situazione economica italiana, quale sarà l'incidenza sull'aumento dei prezzi e se in questa situazione economica è possibile, è utile accelerare l'aumento dei prezzi, quale importanza avrà il fatto che si fanno passare in sei anni 800 miliardi dai bilanci di milioni di famiglie di media o piccola condizione sociale ai bilanci della proprietà edilizia.

Ricordo, onorevole Ministro, le parole che sono state dette, non molti mesi or sono, da un illustre ex Presidente della nostra Assemblea, che purtroppo non siede più su questi nostri banchi. Mi diceva di stare attenti perchè un aumento dei fitti di questo genere, può creare uno sconquasso della nostra situazione generale economica, può diventare l'elemento che può determinare il crollo in una situazione economica già pesante e in una situazione finanziaria assai grave.

Orbene, noi abbiamo posto questo problema e attendevamo che il Governo perlomeno ci rispondesse, ci dicesse, non è vero, non ci sarà nessuno sconquasso, non ci sarà nessuna corsa all'aumento dei prezzi. Abbiamo atteso invano una risposta. L'onorevole Ministro ci dirà, anzi ci ha detto, che egli è il guardasigilli, che egli rimane nell'àmbito chiuso della sua legge, che egli non esce da questo àmbito. Noi pensiamo che il Governo non può far questo, pensiamo che il Governo non può presentare un disegno di legge di notevole importanza come questo, senza spiegare al Parlamento quali possano esserne le conseguenze.

Sono queste, onorevoli colleghi, le ragioni fondamentali che ci impongono di rifiutare il passaggio agli articoli. Voglio aggiungere che fra i Paesi europei, fra i Paesi che hanno partecipato alla guerra, che hanno subìto le conseguenze della guerra, l'Italia è forse il solo Paese che non ha una legislazione completa sulle case. In Francia, fin dal 1949, si è fatta una legge intitolata « Legge dell'affitto-salario ». Il titolo è significativo. Questa legge, fin dal 1949 ha posto l'affitto in rapporto diretto con il salario, e stabilito che l'affitto non può superare una certa percentuale del guadagno della famiglia; aggiunge che il salario *loyer* deve essere corretto, in aumento o in diminuzione con altri coefficienti: vastità dell'alloggio, sua maggiore o minore comodità, ubicazione dello stabile, ecc., i quali permettono di stabilire il diverso valore dell'appartamento. Ma il principio fondamentale resta: il fitto non può superare una determinata percentuale del salario della famiglia.

Discutendo la legge del 1952 ricordo che avevamo avanzato una proposta di questo genere, ma abbiamo sentito levarsi grida di orrore: come, il povero proprietario dovrà limitare l'affitto in rapporto al guadagno dell'inquilino? È una aberrazione! Può darsi che sia una aberrazione, certo che la borghesia francese l'ha ammessa, dimostrando così di essere molto più intelligente di quella italiana, come del resto ha dimostrato in parecchie altre occasioni.

In Inghilterra vige la legge delle cosiddette superfici corrette, secondo cui il fitto è determinato dalla superficie dell'alloggio, corretto in rapporto al guadagno, alla ricchezza dell'appartamento, all'ubicazione dello stabile, ecc.

Queste leggi, onorevole Ministro, riguardano tutti i fitti. Solo l'Italia mantiene la distinzione fra fitto bloccato e fitto libero. In Francia e in Inghilterra non si è creduto che limitare i fitti potesse porre remore alle nuove costruzioni; in

quei Paesi non si è avuto nessuno scrupolo a regolare anche gli affitti dei fabbricati nuovi. Solo il nostro Paese dibatte la questione dei fitti bloccati e dei fitti liberi, questione che voi non volete affrontare perchè inorridite all'idea che i fitti possano essere limitati. Non inorridite naturalmente all'idea che i fitti bloccati siano aumentati; anzi, in fondo, vorreste arrivare a portare i fitti bloccati al livello di quelli liberi. E come non avete risolto con questa legge il problema dei fitti, così non risolverete il problema delle case.

Le statistiche sono chiare: in Italia non si costruisce a sufficienza nè per sostituire i vecchi edifici distrutti nè per far fronte all'aumento della popolazione. Voi avete disperso gli sforzi con varie leggi contrastanti: siete passati dalla legge Aldisio a quella Tupini, avete inventato l'I.N.A.-Case. Però, mentre facevate l'I.N.A.-Case, permettevate alle Ferrovie di cessare le costruzioni delle case per i ferrovieri, all'I.N.A. e all'I.C.P. di aumentare gli affitti e soprattutto permettevate la costruzione di alloggi di lusso che oggi rimangono sfitti. La condanna della vostra politica, se non ci fossero altri argomenti, sta nei settemila vani vuoti di Milano, la città più ricca d'Italia, perchè neppure a Milano si trovano inquilini disposti a pagare gli affitti pretesi dai padroni. Voi sperate di poter dare ai padroni di case a fitto bloccato la possibilità di cacciar via i propri inquilini in modo da obbligarli a pagare i fitti pretesi dai proprietari delle nuove case.

La vostra politica è quindi realmente una politica fallita, ed è per questo che noi chiediamo al Governo non delle leggi empiriche e provvisorie come questa, ma una legge che risolva contemporaneamente o almeno avvii a soluzione il problema dei fitti bloccati, il problema dei fitti liberi, il problema della costruzione delle case. Invece di questo aborto di disegno di legge il quale serve esclusivamente ad avvantaggiare i padroni di casa e che aggraverà il malcontento nel Paese, presenti il Governo un progetto di legge paragonabile a quello francese o a quello inglese, un progetto di legge che ci dica che entro dieci, quindici anni si giungerà alla soluzione di tutto il problema nel suo complesso.

A queste ragioni generali che motivano la nostra opposizione si aggiungano ragioni particolari. Non è affatto vero che l'aumento dei fitti bloccati non possono garantire ai costruttori gli affitti liberi che essi pretendono oggi. Non è vero perchè ormai il problema della casa è diventato un problema sociale, un problema che non può essere risolto dall'iniziativa privata, ma soltanto dall'iniziativa statale. L'aumento dei fitti non incrementerà di per se stesso la costruzione di nuove case. Ciò è dimostrato dall'esperienza di tutti i Paesi europei. Voi non avete che da leggere la relazione della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite per trovarvi queste due affermazioni: che l'aumento dei fitti bloccati non incrementa la costruzione; che non è vero che occorre aumentare i fitti bloccati per permettere ai padroni di casa di realizzare una migliore manutenzione delle loro case. L'aumento dei fitti bloccati non farà diminuire gli affitti liberi e quindi non sarà a favore di questa categoria di inquilini. Invece darà una spinta al processo generale di aumento dei prezzi; la capacità di acquisto della popolazione diminuirà.

I due fenomeni concomitanti dell'aumento dei prezzi e della diminuita capacità di acquisto daranno una scossa sensibile a tutta la situazione economica e spingeranno all'inflazione e, infine, si avrà fino al 1960 il passaggio di 800 miliardi dal bilancio delle famiglie meno agiate, in condizioni medie e povere, ai bilanci della proprietà edilizia. Se voi considerate questo come ridistribuzione democratica dei redditi, se chiamate questo... avvicinamento delle distanze sociali, direi che è il modo di turlupinare l'opinione pubblica e le masse lavoratrici.

Per concludere vorrei chiedere alla maggioranza democristiana e governativa, e anche ai gruppi cosiddetti minori e intermedi, di voler esaminare con una certa serenità gli argomenti e le nostre proposte per questo progetto di legge. Vorrei farvi osservare che noi qui siamo non solo i portavoce degli elettori che hanno votato per noi, per i partiti di sinistra, non solo dei cittadini e dei lavoratori che sono organizzati nella C.G.I.L. ma di tutte le organizzazioni sindacali. Non c'è una sola organizzazione sindacale che si sia dichiarata favorevole all'aumento dei fitti. Si sono dichiarate contrarie la C.I.S.L., la U.I.L. Veramente strano che non si sia sentito in quest'Aula nep-

pure un senatore democristiano che abbia parlato a favore delle proposte dei sindacati democristiani. È veramente strano che non si sia trovato neppure un senatore democristiano che si sia fatto eco qui delle proteste e delle proposte dei lavoratori organizzati nei sindacati democristiani. Avete questo rispetto per i lavoratori che pur vi hanno dato il voto? È questa la considerazione che avete di chi è organizzato nelle file dei vostri sindacati? Noi quindi possiamo ben dire qui che parliamo a nome di tutte le masse operaie lavoratrici italiane, da quelle organizzate nei sindacati fascisti, a quelle organizzate nella C.I.S.L. e nella C.G.I.L. Noi solo siamo i portavoce di queste organizzazioni. (*Commenti*). Non capisco perchè voi mormoriate, quando poi non avete il coraggio nè di difendere nè di combattere le proposte dei sindacati democristiani stessi. Perchè tacete? Parlate invece di queste proposte, dite quale è il vostro parere su di esse.

Vorrei inoltre ricordare alla maggioranza...

PRESIDENTE. Senatore Pastore, abbia la bontà di concludere.

PASTORE OTTAVIO. Ho finito, signor Presidente. Vorrei ricordare, dicevo, alla maggioranza governativa anche un altro fatto. Noi abbiamo discusso qui in Senato, in Commissione ed in Aula, per molti giorni la legge delega, e non è stato possibile ottenere dalla maggioranza democristiana l'accettazione di una sola delle nostre proposte. Ebbene, signori, la legge delega è oggi dinanzi alla Camera dei deputati, e alcune di quelle modificazioni che voi non avete voluto introdurre qui in Senato, si stanno introducendo oggi alla Camera dei deputati. Tutto il tempo che avete impiegato a respingere qualsiasi nostra proposta, risulta tempo perduto, poichè oggi la battaglia si è ripresa all'altro ramo del Parlamento e si concluderà sicuramente con l'accettazione almeno in parte delle nostre proposte. Oggi la legge delega, così come è stata voluta dalla maggioranza democristiana qui in Senato, rischia di causare una crisi governativa. (*Commenti dal centro*).

PRESIDENTE. Senatore Pastore, si attenga all'argomento.

PASTORE OTTAVIO. Ma io sono in argomento!

PRESIDENTE. Ella deve ricordare che la dichiarazione di voto ha dei limiti che non solo sono affidati alla discrezione di chi parla, ma sono altresì fissati dal Regolamento.

PASTORE OTTAVIO. Io sono in argomento perchè dimostro qui quali inconvenienti può arrecare l'approvazione di questa legge, e cito un caso analogo per fare questa dimostrazione.

PRESIDENTE. Io ho il diritto di richiamarla all'argomento e di pregarla di concludere.

PASTORE OTTAVIO. Io sono in argomento, signor Presidente, e sto per concludere.

Dicevo, onorevoli colleghi, che il caso della legge-delega dovrebbe ammonirvi. Non sarebbe stato molto meglio se quelle modificazioni, quelle concessioni che si è obbligati a fare oggi alla Camera dei deputati fossero state fatte invece qui? Non si sarebbe guadagnato del tempo? Il Governo e la maggioranza democristiana del Senato non avrebbero forse fatto migliore figura? La situazione oggi è la stessa. Voi oggi respingerete naturalmente le nostre proposte, manterrete e forse peggiorerete il testo presentatovi dal Governo; questo testo andrà alla Camera dei deputati e là — è facile profezia — succederà quello che è successo per le legge delega, cioè questo progetto sarà ripreso completamente in esame, sarà rifatto e siccome nella Camera dei deputati non c'è una maggioranza democristiana così dura, così compatta, così decisa, non dico a favore del Governo, ma a favore delle proposte peggiori e più antidemocratiche, in quella sede questo progetto di legge sarà emendato.

Io vi do l'appuntamento tra alcuni mesi per ridiscutere su questo progetto di legge modificato e rinviatoci dalla Camera. (*Vivi applausi dalla sinistra*).

Votazione per appello nominale.

PRESIDENTE. Comunico che il senatore Barbareschi ed altri 15 senatori hanno richiesto che la votazione sull'ordine del giorno pro-

sentato dai senatori Montagnani, Marzola ed altri, sia fatta per appello nominale.

Indìco pertanto la votazione per appello nominale.

Coloro i quali sono favorevoli a questo ordine del giorno, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo, risponderanno *sì*; coloro che sono contrari risponderanno *no*.

MONTAGNANI, *relatore di minoranza*. La pregherei di rettificare: l'ordine del giorno non è accettato dalla maggioranza della Commissione.

PRESIDENTE. È una distinzione superflua.

Estraggo a sorte il nome del Senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(*È estratto il nome del senatore Tessitori*).

Invito il Senatore Segretario a procedere all'appello, iniziandolo dal senatore Tessitori.

CARMAGNOLA, *Segretario, fa l'appello*.

(*Segue la votazione*).

Rispondono sì *i senatori*:

Agostino, Alberganti, Alberti, Angrisani, Asaro,

Barbareschi, Bardellini, Bitossi, Boccassi, Bolognesi, Bosi, Busoni,

Caldera, Cappellini, Cerabona, Cermignani, Cianca, Colombi, Corsini,

De Luca Luca,

Fabbri, Fantuzzi, Farina, Fedeli, Fiore, Flecchia, Fortunati,

Gavina, Gervasi, Giacometti, Giustarini, Gramegna, Grammatico, Grieco,

Iorio,

Locatelli, Lussu,

Mancinelli, Mancino, Mariani, Mariotti, Marzola, Massini, Merlin Angelina, Minio, Molinelli, Montagnani, Morandi,

Nasi, Negarville, Negri,

Pastore Ottavio, Pastore Raffaele, Pellegrini, Pesenti, Petti, Picchiotti,

Ravagnan, Ristori, Roda, Roffi, Roveda, Russo Salvatore,

Saggio, Scoccimarro, Secchia, Smith, Spano, Spezzano,

Terracini, Tibaldi,

Valenzi, Voccoli,

Zucca.

Rispondono no *i senatori*:

Amadeo, Amigoni, Angelilli, Angelini Cesare, Angelini Nicola, Azara,

Baracco, Battista, Bertone, Bisori, Bosco, Braccesi, Braschi, Bruna, Buizza,

Cadorna, Calauti, Canevari, Canonica, Caporali, Carboni, Carelli, Caristia, Carmagnola, Cemmi, Cenini, Cerica, Cerulli Irelli, Ceschi, Ciasca, Cingolani, Clemente, Corbellini, Cornaggia Medici, Criscuoli, Crollalanza, Cusenza,

De Bosio, De Giovine, De Luca Angelo, De Luca Carlo, De Pietro, Di Rocco,

Elia,

Ferrari, Fiorentino, Franza,

Galletto, Gava, Gerini, Granzotto Basso, Grava, Guariglia, Guglielmone,

Jannuzzi,

Lamberti, Lepore, Lorenzi,

Magliano, Marina, Martini, Mastrosimone, Medici, Menghi, Merlin Umberto, Messe, Monni, Moro, Mott,

Nacucchi, Negroni,

Pannullo, Paolucci, Perrier, Pezzini, Piechele, Piola, Ponti, Prestisimone,

Raffeiner, Riccio, Rizzatti, Romano Antonio, Romano Domenico, Russo Luigi,

Salari, Salomone, Sanmartino, Santero, Sartori, Schiavi, Schiavone, Sibille, Spagnolli, Spallicci, Spallino, Spasari, Stagno,

Taddei, Terragni, Tirabassi, Tomè, Trabucchi, Trigona, Tripepi, Turani,

Vaccaro, Varaldo,

Zane, Zanotti Bianco, Zelioli Lanzini, Zoli, Zotta.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione per appello nominale sull'ordine del giorno dei senatori Montagnani, Marzola ed altri:

Votanti	187
Maggioranza . . .	94
Favorevoli	74
Contrari	113

(*Il Senato non approva*).

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno dei senatori Schiavi e Granzotto-Basso. Se ne dia lettura.

CARMAGNOLA, *Segretario*:

« Il Senato, approvando il disegno di legge: " Norme in materia di locazioni e sublocazioni di immobili urbani ",

invita il Governo ad integrare il disegno stesso con provvedimenti legislativi o amministrativi i quali valgano ad eliminare o, per lo meno, ad attenuare le sperequazioni, le incongruenze, le disparità, le iniquità sussistenti in materia di locazioni, fra inquilino e proprietario, fra inquilino ed inquilino, fra proprietario e proprietario, alle quali questo disegno di legge non può provvedere, e che qui sommariamente si enumerano:

1) la sproporzione non infrequente fra il numero dei vani dell'alloggio e il numero esiguo degli occupanti, i quali pagano affitto bloccato, da correggersi con opportuni scambi, oppure con una tassa supplementare sui troppo favoriti, da servire per l'edilizia popolare;

2) la sproporzione nello stesso fabbricato fra il canone di affitto libero e quello bloccato e per lo stesso numero di vani, da temperare con una tassa supplementare da servire per gli scopi di cui sopra;

3) l'ammontare dell'affitto bloccato da mantenere entro i limiti del 10 al 12 per cento del reddito di lavoro, integrando il supero per i meno abbienti con sussidi temporanei statali, a indennizzo del proprietario;

4) gli Istituti autonomi per le case popolari che, in grazia degli aumenti di affitto nelle case vecchie, siano in grado di farlo, cerchino di attenuare le punte dei canoni di affitto nelle case di nuova costruzione, tendendo al livellamento fra affitti vecchi e nuovi;

5) i pensionati, che ebbero la casa distrutta e sono in attesa dei danni di guerra, abbiano la precedenza nell'assegnazione di un alloggio in locazione o a riscatto nelle case costruite con la sovvenzione dello Stato, ove essi lo richiedessero;

6) la urgente e improrogabile necessità dell'alloggio venga riconosciuta a quei pensionati che, vivendo di sola pensione, e possedendo un solo alloggio nel loro paese d'origine, chieggano di ritornarvi definitivamente;

7) ai ferrovieri ed ai postelegrafonici che vanno in pensione, sia consentito di trasformare la locazione in proprietà a riscatto per non dover cercare casa altrove;

8) delle controversie insorgenti nei casi suesposti sia giudice il Pretore secondo quanto è indicato nell'emendamento proposto dalla Commissione all'articolo 2-*ter*.

« E perchè, a riequilibrare la domanda e l'offerta di abitazioni, siano favorite le nuove costruzioni, il Senato fa presente ac hiarimento e integrazione dell'articolo 10 della legge 23 maggio 1950, n. 53, che occorre:

a) precisare che ogni area fabbricabile, anche se compresa come accessorio in una locazione bloccata (ad esempio giardini, cortili, ecc.) oppure utilizzata soltanto per basse costruzioni adibite ad usi complementari (ad esempio garage, deposito, ecc.) o comunque non di diretta abitazione, può venire prontamente sbloccata per nuove costruzioni che siano prevalentemente ad uso di abitazione, anche se la costruzione venga effettuata da un nuovo proprietario a cui l'area fabbricabile venga ceduta per tale costruzione;

b) consentire in ogni caso, trattandosi di alloggio d'abitazione, il cambio coattivo di cui all'articolo 4, n. 2, purchè il nuovo alloggio risulti " idoneo ", ed il nuovo canone di affitto non superi il 30 per cento del canone precedente ».

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso su quest'ordine del giorno.

SPALLINO. La maggioranza della Commissione è d'accordo nell'accettare l'ordine del giorno Schiavi solo per quanto riguarda il primo periodo. E, poichè la maggioranza della Commissione non s'illude che il problema delle locazioni venga definitivamente risolto con questa legge, che dovrebbe essere, secondo le

sinistre, foriera di tanti tristi avvenimenti in futuro, e che secondo la maggioranza della Commissione vuole essere un avviamento verso la normalità, è del parere di accettare come raccomandazione tutte le considerazioni, nessuna esclusa, fatte dal senatore Schiavi, nel suo ordine del giorno, pregando vivamente il Guardasigilli di volersi rendere interprete presso il Governo, perchè effettivamente sia fatta una politica edilizia radicale, intensa, sollecita, in modo che veramente e definitivamente il problema sia risolto.

MONTAGNANI, *relatore di minoranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTAGNANI, *relatore di minoranza*. Questo ordine del giorno presentato dai colleghi Schiavi e Granzotto Basso è già stato da me esaminato nelle conclusioni che trassi ieri sera; tuttavia è bene ripetere la nostra posizione nei suoi confronti.

Anzitutto noi disapproviamo, come è ovvio, la prima parte dell'ordine del giorno stesso, nella quale si approva il disegno di legge che è oggetto del nostro dibattito, mentre dichiariamo che potrebbero essere oggetto di discussione alcuni commi susseguenti, e precisamente il terzo, il quarto e il quinto, i quali ci trovano in parte consenzienti. In modo particolare accoglie il nostro consenso il terzo comma dell'ordine del giorno, quello che propone di mantenere entro limiti dal 10 al 12 per cento l'incidenza delle locazioni per i redditi di lavoro. Ma io già ieri sera ebbi occasione di affermare — e questa sera lo riaffermo — che se gli onorevoli proponenti sono veramente decisi a saggiare l'opinione dell'Assemblea e a tentare in modo concreto e non platonico di difendere gli inquilini e di impedire che il loro reddito di lavoro abbia una incisione troppo profonda per l'aumento delle locazioni, dovrebbero tramutare almeno il terzo comma dell'ordine del giorno in un emendamento, cioè in una proposta concreta che, con tutta probabilità, accoglierebbe anche il nostro voto favorevole.

Pertanto noi ci dichiariamo contrari, ripeto, alla prima parte dell'ordine del giorno, in cui si dichiara di approvare il disegno di legge, e chiediamo, in omaggio alla lealtà, che non discutiamo, degli onorevoli Schiavi e Granzotto Basso, che essi vogliano seguire la nostra proposta e trasformare il terzo comma dell'ordine del giorno in un concreto emendamento.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro ad esprimere in proposito il parere del Governo.

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia*. Conformemente a quanto è stato dichiarato dalla maggioranza della Commissione, il Governo non può che essere favorevole a quella parte dell'ordine del giorno con la quale si propone l'approvazione del disegno di legge, sebbene l'approvazione della legge non dipenda dalla approvazione di questo ordine del giorno.

Per quanto si riferisce al resto, è chiaro che il Guardasigilli non può che farsi eco presso il Governo di quanto è scritto nell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Senatore Schiavi, mantiene l'ordine del giorno?

SCHIAVI. Dichiaro di mantenere il mio ordine del giorno proprio per alcune dichiarazioni fatte dall'onorevole Guardasigilli nel corso del suo intervento di oggi.

Egli ha detto che questa legge da lui ereditata non è — come si è espresso l'onorevole relatore — « una buona legge », ma è la « cristallizzazione » di uno stato di fatto, cioè « l'ineluttabilità del blocco », per cui « una soluzione equa » non si può raggiungere, chè persiste, come nella discussione odierna « un conflitto di idee e di interessi ».

Orbene, il nostro ordine del giorno vuole essere non di opposizione o di impaccio al Governo e all'onorevole Ministro, ma vuole essere di collaborazione, di suggerimento per temperare le punte di quel conflitto.

Mi rendo perfettamente conto che la soluzione reale di questo conflitto sarà data solo dalla costruzione di nuovi alloggi; orbene, l'onorevole relatore ha dimostrato con cifre quale sia l'attività presente e futura che porta ad oltre 600 mila vani il patrimonio edilizio sovvenzionato.

È di oggi la notizia che la « Fiat » costruirà a Torino oltre 3.000 alloggi per i suoi operai. Ciò che 50 anni fa non si sarebbe neppur sognato di fare da parte di un'industriale, oggi, si fa sotto l'impulso della coscienza pubblica, la quale esige che siano provveduti di case tutti i nati di donna.

In attesa di un equilibrio tra domanda ed offerta, noi dobbiamo cercare di correggere ed eliminare le iniquità che sussistono e persistono, adottando i suggerimenti del nostro ordine del giorno, che io mi augurerei fosse votato all'unanimità dalla maggioranza e dalla minoranza per ragioni di giustizia e di solidarietà umana.

MARZOLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARZOLA. Ferme restando le precisazioni di merito del senatore Montagnani, chiedo che si proceda alla votazione per divisione dell'ordine del giorno del senatore Schiavi mettendo ai voti, anzitutto, il primo comma così formulato: « Il Senato, approvando il disegno di legge: " Norme in materia di locazioni e sublocazioni d'immobili urbani " », e successivamente la parte che segue.

BUSONI. Domando di parlare per dichiarazioni di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUSONI. Non è soltanto per il fatto che l'ordine del giorno presentato dai senatori Schiavi e Granzotto Basso si inizia con la dichiarazione dell'approvazione del disegno di legge in discussione — che noi invece avversiamo — e per il quale il senatore Marzola ha chiesto testè la votazione per divisione, che noi siamo contrari ad esso, mentre invece alcuni princìpi ispiratori ed alcune considerazioni e richieste che sono contenute in quell'ordine del giorno, se fossero avanzate in forma adeguata, potrebbero trovarci consenzienti. Ma noi non possiamo essere favorevoli anche perchè — e non soltanto in politica — vale la concretezza e non il platonismo, e ciò che si chiede in quest'ordine del giorno, oltre ad essere in parte anche impreciso ed incompleto, resta astratto e vano se presentato sotto forma di invito al Governo.

Nei particolari di questo ordine del giorno, infatti, per quanto riguarda la richiesta contenuta al numero 1, io domando perchè la tassa supplementare proposta per gli inquilini troppo favoriti di ambienti soggetti a blocco non dovrebbe essere estesa anche ai proprietari che alloggino in ambienti eccedenti le loro necessità. E per quanto riguarda la richiesta di cui al numero 2, chi dovrebbe pagare la tassa supplementare, l'inquilino dell'ambiente soggetto a blocco o il proprietario dell'ambiente libero con una parte del di più che lucra? E così via di seguito.

Per le richieste di cui al numero 3-4 e per le altre, potremmo essere d'accordo, anche se non approviamo la forma in cui sono state formulate. A questo proposito mi permetto di rivolgere un invito ai senatori Schiavi e Granzotto Basso, e cioè di ritirare il loro ordine del giorno e trasformarlo in precisi emendamenti, molti dei quali potranno essere da noi votati. Ma se l'ordine del giorno viene mantenuto e posto in votazione nella sua attuale stesura, mentre avrà il nostro voto contrario per quanto riguarda la prima parte, di cui abbiamo chiesto lo stralcio, ci metterà nella condizione di doverci astenere per quanto riguarda tutto il resto.

PRESIDENTE. In merito all'ordine del giorno Schiavi, debbo fare osservare che, nella maniera in cui è redatto, esso non è proponibile. Le ragioni sono intuitive: secondo il Regolamento, ogni disegno di legge deve essere discusso e votato articolo per articolo; ora, poichè il primo comma dell'ordine del giorno in esame dice testualmente: « approvando il disegno di legge: " Norme in materia di locazioni e sublocazioni di immobili urbani " », è chiaro che, se il Senato approvasse o respingesse l'ordine del giorno così formulato, risulterebbe implicitamente approvato o respinto il disegno di legge e sarebbe quindi violata la predetta norma regolamentare.

Domando pertanto al senatore Schiavi se non reputi opportuno sopprimere il primo comma del suo ordine del giorno.

SCHIAVI. Mi rimetto al signor Presidente. Rinuncio al primo comma del mio ordine del giorno.

PRESIDENTE. In tal caso devo intendere che il parere della maggioranza della Commissione, che si è dichiarata favorevole solo al primo comma dell'ordine del giorno, vada interpretato nel senso che la maggioranza della Commissione respinge l'ordine del giorno stesso.

Metto allora in votazione l'ordine del giorno dei senatori Schiavi e Granzotto Basso, così modificato: « Il Senato, invita il Governo ad integrare, ecc. ». Chi approva questo ordine del giorno, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo, è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Passiamo ora all'ordine del giorno del senatore Marina. Se ne dia lettura.

CARMAGNOLA, *Segretario*:

« Il Senato, ravvisata la necessità di contemperare gli interessi dei conduttori e dei locatori,

fa voti che il Governo abbia a prendere al più presto tutti quei provvedimenti atti a incrementare la costruzione edilizia ed in particolare della edilizia popolare e popolarissima ».

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso su questo ordine del giorno.

SPALLINO. La maggioranza della Commissione accetta come raccomandazione l'ordine del giorno del senatore Marina, osservando che questo ordine del giorno contiene un invito al Governo ad incrementare la costruzione edilizia e in particolare l'edilizia popolare e popolarissima. Noi siamo d'accordo; ma è doveroso osservare che stiamo discutendo un disegno di legge che ha dei limiti ben chiari: proroga del blocco e leggero aumento dei fitti. Quindi la maggioranza della Commissione, accetta, solo come raccomandazione, l'ordine del giorno Marina.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro di grazia e giustizia ad esprimere l'avviso sull'ordine del giorno.

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo accetta l'ordine del giorno come raccomandazione.

PRESIDENTE. Senatore Marina, insiste nell'ordine del giorno?

MARINA. L'illustrazione di questo ordine del giorno rientrava in un discorso che non ho potuto fare...

PRESIDENTE. Senatore Marina, ella era assente nel momento in cui avrebbe dovuto parlare in sede di discussione generale e nel momento in cui avrebbe dovuto svolgere l'ordine del giorno, per cui nell'uno e nell'altro caso è stato considerato rinunciatario. Adesso io posso darle la parola soltanto perchè dichiari se è o meno d'accordo con la Commissione e con l'onorevole Ministro nel trasformare l'ordine del giorno in raccomandazione.

MARINA. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Abbiamo così esaurito lo esame degli ordini del giorno.

Passiamo ora all'esame degli articoli nel testo proposto dalla Commissione. Si dia lettura dell'articolo 1.

CARMAGNOLA, *Segretario*:

Art. 1.

La proroga dei contratti di locazione e di sub-locazione disposta nell'articolo 1 della legge 23 maggio 1950, n. 253, è protratta fino al 31 dicembre 1960.

Nei casi in cui i contratti di locazione hanno scadenza consuetudinaria, la data indicata nel comma precedente è sostituita da quella della scadenza consuetudinaria successiva.

La data del 31 dicembre 1951, prevista nel secondo comma dell'articolo 2 della legge suddetta, è sostituita dalla data indicata nel primo comma del presente articolo.

La proroga si applica anche ai rapporti dipendenti da assegnazioni del cessato Commissariato governativo degli alloggi, anche se successive al 1° marzo 1947, nonchè da assegnazioni dei Comitati per le riparazioni edilizie, disposte a norma dell'articolo 37 del decreto legislativo 9 giugno 1945, n. 305.

La sospensione dell'efficacia delle clausole di divieto di sublocazione contenute nei contratti di locazione di appartamenti per uso di abitazione, disposta dall'articolo 24 della legge 23 maggio 1950, n. 253, limitatamente alla sublocazione di una parte dell'appartamento, è ulteriormente prorogata fino alla data indicata nel primo comma.

PRESIDENTE. Il primo emendamento proposto a questo articolo è del senatore Braschi. Se ne dia lettura.

CARMAGNOLA, *Segretario*:

« Sostituire il testo dell'articolo con il seguente:

" I contratti di locazione e di sublocazione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 21 dicembre 1951, n. 1356, convertito con modificazioni nella legge 16 febbraio 1952, n. 58, sono ulteriormente prorogati sino all'entrata in vigore di nuova legge contenente norme in materia di locazione e sublocazione di immobili urbani " ».

PRESIDENTE. Il senatore Braschi ha facoltà di svolgere questo emendamento.

BRASCHI. Desidero soltanto accennare alle ragioni per le quali ho presentato questo emendamento, in rapporto a quello che ho già detto nel mio intervento in sede di discussione generale. Tali ragioni sono determinate dalla considerazione delle condizioni di fatto. Noi abbiamo attualmente affitti di negozi, di esercizi, bar e via via che hanno raggiunto già di 37 volte e oltre il canone prebellico. Voi ora andate ad approvare l'aumento di un 20 per cento annuale che potrebbe essere applicato soltanto una volta e appena per il 13 per cento.

Si starebbe fermi, quindi, per cinque anni in un settore come quello degli esercizi ad uso industriale e commerciale, dei negozi di lusso e via dicendo, nel quale non c'è ragione davvero di star fermi, quando i prezzi sono già aggiornatissimi e si muovono ogni giorno.

Perciò io dico: mentre per taluni locali la data del 1960 si rivela troppo lunga, per altri, con gli aumenti che si propongono, si rivela troppo breve.

Propongo pertanto che si stia fermi alle disposizioni del decreto legislativo del 1951, quelle nella cui orbita oggi ci muoviamo e che cioè si resti senza data. Oggi mancano gli elementi per determinare un termine che, del resto, dovrebbe variare per le diverse « voci ». Penso che un emendamento in tal genere sia ragionevole anche per non rendere vacua e non operante la legge che stiamo per approvare.

BUSONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUSONI. Qui non si tratta soltanto dei locali non ad uso di abitazione, come ora accennava il senatore Braschi; si tratta, secondo noi, di qualcosa di più e di diverso, per cui questo emendamento apparentemente innocuo nasconde gravi conseguenze. Esso di per se stesso si rivelerebbe inutile, perchè non fa altro, come diceva l'onorevole proponente, che proporre la legge già esistente, la quale proroga fino all'entrata in vigore di una nuova legge, cioè senza termini, il vincolo delle locazioni.

Noi avevamo chiesto che si lasciasse in vigore tale legge, puramente e semplicemente, e che per il momento non se ne facesse un'altra o quanto meno che essa non fosse quella che è stata proposta e che stiamo discutendo. Se questo fosse stato anche l'intendimento del senatore Braschi, egli avrebbe potuto votare con noi contro il passaggio agli articoli. Non si sarebbe quindi fissato un termine neppure provvisorio al blocco e non si sarebbero aumentati gli affitti.

Ma invece che cosa ci propone in sostanza il senatore Braschi? Egli vorrebbe che non si ponessero limiti al blocco, ma nel contempo vorrebbe aumentare gli affitti, secondo un emendamento successivo che egli ha proposto all'articolo 2, del 20 per cento all'anno non soltanto per sei anni, come proponeva il Governo, ed

in ogni caso fino al limite di 40 volte il canone corrisposto prima del 1945, ma, come il senatore Braschi propone in un altro emendamento già stampato, fino a 50 volte.

Questo è uno degli scopi che si prefigge l'emendamento del senatore Braschi. In sostanza il senatore Braschi vorrebbe dare la sicurezza ai proprietari che essi incasseranno di più e non vorrebbe dare una sicurezza neppure temporanea agli inquilini di poter rimanere per un certo periodo di tempo nelle abitazioni in cui sono alloggiati.

Con quali argomenti il senatore Braschi sostiene la sua proposta? Lo ha detto qui e lo ha scritto anche in un articolo sul giornale ufficiale della Democrazia cristiana, « Il Popolo » di stamane, in cui egli si è domandato: fino a quando prorogare? Ed ha risposto: « Io sostengo che mancano oggi elementi per fissare una data e che non si deve ripetere lo scherzo e far ridere, quando purtroppo già si sussurra: tanto si prorogherà ancora ».

Dunque, il senatore Braschi non ha elementi per fissare una data sicura alla proroga. Ne prendiamo atto. Ma egli non ci ha detto e nessuno ci ha dimostrato dove sono per contro gli elementi per essere sicuri che gli inquilini hanno la possibilità di pagare gli aumenti annui del 20 per cento, fino ad arrivare, come propone il senatore Braschi, a 50 volte il 1945.

Quello che vuole in sostanza il senatore Braschi è l'aumento, e soltanto quello. Infatti, sempre nello stesso articolo de « Il Popolo », egli dice: « Lasciare ferma la legge per quanto riguarda la proroga, ma porre i germi e le premesse con un aumento costante e progressivo verso la libertà al lume delle leggi economiche, ecc. ». Leggi economiche, naturalmente, dell'ordinamento capitalistico, per il quale si deve sempre pensare alla libertà, intesa in questo caso come libertà dei padroni di casa, infischiandosi degli inquilini, cioè di chi capitali non ha ed è invece schiacciato ed oppresso dal capitale.

Ora, io debbo osservare, anche, al senatore Braschi, che gli argomenti addotti dalla sua parte nel passato sono stati assolutamente diversi. Infatti l'attuale Sottosegretario alla giustizia, onorevole Rocchetti, sostenendo a suo tempo, e logicamente ci sembra, la proroga breve, faceva queste osservazioni: vogliamo la proroga breve, perchè è certo che alla proroga ormai per lunga consuetudine e per opportunità psicologica sono collegati gli aumenti dei fitti. Oggi, e nel disegno di legge e più ancora con le spregiudicate proposte del senatore Braschi, si passa sopra l'opportunità psicologica e si mira solo ad ottenere in qualunque modo, a qualunque costo, l'aumento dei fitti, senza curarsi più degli effetti che produrrà sulla maggioranza dei cittadini — che sono inquilini — e soprattutto non ci si preoccupa di esaminare se il peso che si vuol far gravare sugli inquilini, non tanto ora, quanto negli anni a venire, può essere sopportato, ipotecando pericolosamente l'avvenire.

Noi abbiamo in certi momenti l'impressione che voi non sappiate quello che fate. E in questi giorni mi sono trovato, a questo proposito, a veder contestato che, in definitiva l'emendamento De Pietro assicurasse ai proprietari un aumento di 300 volte, mentre il testo Azara assicurava solo un aumento di 245 volte. Avete fatto i calcoli e li avete sbagliati; li avete fatti lì per lì perchè non li avevate fatti prima; e non avendoli fatti prima non sapevate nemmeno la portata esatta di certe proposte. Ma tuttavia le sostenevate lo stesso.

Noi sappiamo purtroppo quali conseguenze esse avranno. E poichè sappiamo anche quello che c'è dietro questo emendamento noi faremo il nostro dovere votando contro.

PRESIDENTE. Invito la Commissione e l'onorevole Ministro ad esprimere il loro avviso su questo emendamento.

PIOLA, *relatore di maggioranza*. La Commissione è contraria all'emendamento Braschi; si lusinga di aver dimostrato che la data del 1960 è prudentemente determinata per le ragioni che sono state dette e mi pare che non sia il caso di ripeterle, mentre invece lasciare indiscriminata la data di scadenza della proroga sarebbe contrario a quelle previsioni sotto un certo rapporto ottimistico che la Commissione ha illustrato.

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Senatore Braschi, insiste nel suo emendamento?

BRASCHI. Sentito il parere del Governo e della Commissione, lo ritiro.

PRESIDENTE. Segue un emendamento del senatore Fiorentino, tendente a ripristinare, al primo comma, il primitivo testo governativo, vale a dire il testo già presentato dal ministro Azara, secondo cui la proroga dei contratti di locazione e sublocazione si sarebbe dovuta protrarre sino al 31 dicembre 1957.

Il senatore Fiorentino ha facoltà di svolgere questo emendamento.

FIORENTINO. Avevo già chiarito questo concetto nel mio breve intervento. Ho osservato che la Commissione auspica il ritorno più rapido alla normalità, ma evidentemente mi sembra che prorogare di tre anni il termine che nel primitivo progetto era fissato al 1957 significhi contraddire un po' questa affermazione; d'altra parte, l'unica cosa sulla quale senza dubbio sono d'accordo tutte le parti è che questa legge non è l'ideale. Pertanto, trattandosi di materia in evoluzione, poichè ci auguriamo che le raccomandazioni che il Governo ha accettato e le promesse che ha fatto in materia di costruzioni di case popolari e popolarissime abbiano un effettivo seguito, e non rispondendo, per un verso o per un altro, le varie soluzioni ai *desiderata* dei partiti, a me sembra sia ragionevole ridurre il termine. Non ho infatti alcuna ragione valida sul prolungamento di questo termine al 1960. La giustificazione, secondo la Commissione, è che si spera che per quell'epoca la situazione si sia normalizzata; ora la situazione nel 1960, salvo ad essere ottimisti, non sarà che parzialmente normalizzata in materia di fabbisogno di case ed allora abbiamo tutto il tempo, fino al 1957, di provvedere sul serio ad una politica edilizia energica che possa veramente dare una spinta alle costruzioni popolari e popolarissime che sono poi il solo campo in cui si sente una enorme necessità di proroga e di blocco di prezzi. Noi, pertanto, potremo sempre riesaminare la situazione nel 1957.

Mi sembra dunque che il termine stabilito nel primitivo progetto sia più consono alla situazione attuale.

PASTORE OTTAVIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE OTTAVIO. Mi chiedo, senatore Fiorentino, se ella ha voluto scherzare o se ha parlato sul serio. Non ho nessuna intenzione offensiva, ma lei crede sul serio che nel 1957, fra tre anni, sarà possibile normalizzare la situazione, cioè costruire un numero di case sufficienti per tutta la popolazione italiana?

La normalità che lei auspica, senatore Fiorentino, in queste condizioni, non è altro che la rivoluzione, perchè la libertà degli affitti produrrebbe un tale sbalzo nei canoni e quindi una rovina tale per i bilanci della maggior parte della popolazione in Italia che si avrebbe la rivoluzione. Noi, non la vogliamo: se voi la volete, normalizzate e poi vedremo.

PRESIDENTE. Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

PIOLA, *relatore di maggioranza*. La maggioranza della Commissione è contraria per le ragioni già esposte a proposito dell'emendamento del senatore Braschi.

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Senatore Fiorentino, mantiene l'emendamento?

FIORENTINO. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento del senatore Fiorentino tendente a ripristinare, al primo comma, il primitivo testo governativo; emendamento non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Segue un emendamento del senatore Guariglia, tendente ad aggiungere alla fine del pri-

mo comma le seguenti parole: « salvo diversi accordi fra le parti ».

Il senatore Guariglia ha facoltà di illustrare questo emendamento.

GUARIGLIA. Desidero spendere una parola sola in difesa di quello che mi sembra dover rappresentare sempre un principio fondamentale di diritto, malgrado le attuali circostanze e condizioni della società, e malgrado ogni altra considerazione, cioè il principio della libertà delle contrattazioni.

Il Governo e la maggioranza della Commissione hanno ritenuto di poter attenuare l'assoluto rigore dei vincoli considerando appunto che le condizioni e le circostanze attuali permettono un graduale ritorno alla normalità. Se ciò è vero, mentre è tutt'ora doveroso mantenere l'attenuazione nei più stretti limiti per gli imprescindibili bisogni degli inquilini poveri, non mi sembra vi sia però ragione alcuna perchè non si lasci aperta la strada al raggiungimento dei limiti normali, quando la situazione economica del locatario non giustifichi in alcun modo la continuazione di un privilegio il quale va a scapito di una giusta prestazione.

Di conseguenza mi sembra che l'articolo debba essere completato lasciando alle parti interessate una effettiva possibilità di accordi amichevoli. Questi accordi devono però essere veramente impegnativi e perciò bisogna eliminare l'assurdità che il conduttore il quale abbia stipulato questi accordi col locatore abbia poi la facoltà di disconoscerli e di ripetere quanto aveva versato al locatore durante il periodo normale della prescrizione cioè durante dieci anni. Questa disposizione si è prestata ad una quantità di vertenze le quali sono state risolte dalla Magistratura in un modo non diverso perchè si doveva naturalmente rispettare la legge ma che in realtà hanno rappresentato delle vertenze francamente disoneste ed immorali. In linea legale si è già riconosciuta la legittimità dei diritti per le locazioni alberghiere.

Nello stesso articolo 15 della legge 23 marzo 1950 è sancita la libertà di determinare il prezzo della locazione qualora se ne concordi una durata quadriennale. L'unica preoccupazione che può ostacolare questa richiesta di rendere impegnativi gli accordi fra inquilini e proprietari è che si possa far luogo ad una indebita pressione da parte dei proprietari sugli inquilini. Ma mi pare che questa preoccupazione non abbia più ragione di esistere perchè non c'è nessun inquilino che non sappia di aver diritto alla proroga, specialmente quando questa proroga durerà ancora sei anni. Quale rappresaglia può temere l'inquilino a tanta distanza di tempo? A me sembra nessuna. Tutto si riduce quindi ad accettare una naturale conseguenza del processo di graduale restaurazione del normale regime dei contratti privati introducendo come io ho avuto l'onore di proporre agli articoli 1, 2 e 3 del progetto di legge l'inciso « salvo diversi accordi tra le parti ».

GRAMEGNA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRAMEGNA. Signor Presidente, onorevoli senatori, l'emendamento presentato dal senatore Guariglia al primo comma dell'articolo 1 del disegno di legge di cui noi ci occupiamo dice: « salvo gli accordi stabiliti dalle parti » cioè, sembra che le parti, possano derogare a quanto è stabilito nel primo comma dell'articolo il quale regola le scadenze consuetudinarie. Mi pare però che questo emendamento vorrebbe dire che, se la scadenza consuetudinaria è X, le parti possono derogare a questa scadenza; se l'emendamento dovesse tendere a questo scopo io non credo che ci possano essere difficoltà ad accettarlo ma questo non è lo spirito dell'emendamento. Perchè, nello svolgimento dello stesso emendamento, ho sentito parlare della possibilità di evitare che il conduttore ripeta dal locatore quanto egli ha stabilito e pagato volontariamente anche se al di sopra di quanto fissato dalla legge. Pare che questo sia il fine cui l'emendamento tenda. Per ciò diciamo che se si accettasse l'emendamento del senatore Guariglia si aprirebbe fatalmente la corsa agli aumenti indiscriminati senza possibilità di fermarla in quanto noi sappiamo che cosa avviene nella pratica. Cioè se dovessimo consentire che, in deroga alla disposizione precisa e tassativa di questo disegno di legge, che poi è la disposizione

basilare, quella che vuole regolare gli aumenti dell'affitto, le parti potessero legittimamente contrattare un fitto qualsiasi, metteremmo in condizione i conduttori di immobili di subire sempre le pressioni dei proprietari i quali, in un modo o nell'altro riuscirebbero, se non a raggiungere il massimo degli aumenti, almeno ad avere un aumento di gran lunga superiore a quello che è fissato dalla presente legge.

E non si dica che si tenda, in questo modo, di venire incontro a dei casi particolari, perchè sappiamo che questo disegno di legge prevede per i proprietari di vecchie case un aumento di quaranta volte l'affitto del 1945 e non del 1938. Se, dunque, questo fosse il pensiero e lo spirito della disposizione vale a dire venire incontro a casi specifici di proprietari di vecchie case, ci dovremmo ritenere paghi degli aumenti di quaranta volte fissati; se, invece, il Senato accogliesse l'emendamento Guariglia, tutta la legge non avrebbe più ragione di esistere, in quanto una delle due norme fondamentali del disegno di legge, quella che disciplina la misura degli aumenti verrebbe praticamente ad essere annullata.

PIOLA, *relatore di maggioranza*. Ma l'emendamento è solo per la proroga.

GRAMEGNA. Se si dovesse accettare questo emendamento, verremmo a vulnerare quello che è lo spirito di questa legge.

L'onorevole Guardasigilli poco fa, con il suo intervento, ha fatto presente al Senato quella che è stata la disposizione dell'articolo 15 della legge del 1950 ed ha voluto, attraverso il suo intervento, chiarire come dovrà interpretarsi quella disposizione che rimane integra applicando, se approvata dal Parlamento, la presente legge.

Dunque, se le parti volessero effettivamente superare questo ostacolo, la legge dà loro il modo di riuscirvi; facendo un contratto che vada oltre il sessennio. Ecco perchè a me sembra pericoloso da una parte e inutile dall'altra l'emendamento in esame se è questo il fine da raggiungere, cioè se si vuole fare in modo che le parti si accordino per un fitto superiore a quello che è stabilito dalla legge. In questo caso però non deve essere tenuto presente soltanto un termine della questione, ma deve essere tenuto presente anche l'altro.

Per queste ragioni io dichiaro di votare contro l'emendamento del senatore Guariglia.

PRESIDENTE. Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

PIOLA, *relatore di maggioranza*. Ha detto bene l'onorevole Gramegna che i punti essenziali della legge sono due: la proroga e gli aumenti. Per gli aumenti si discuterà in un secondo tempo, ma per la proroga è indubbio che questo istituto è un diritto rinunciabile, perchè non si potrà mai obbligare un inquilino a rimanere in una casa se non vuole rimanervi. Pertanto, trattandosi di un diritto rinunciabile, non vedo perchè si debba inserire l'aggiunta proposta dall'onorevole Guariglia.

Per questo motivo la Commissione è contraria all'emendamento proposto.

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo è contrario per le ragioni esposte dal rappresentante della Commissione.

PRESIDENTE. Domando al senatore Guariglia se mantiene il suo emendamento.

GUARIGLIA. Dichiaro di mantenere il mio emendamento perchè credo necessario affermare il principio della libertà delle contrattazioni, e di non dare in conseguenza ad una parte contraente la facoltà di contravvenire a tale principio esigendo la ripetizione di quanto ha pagato liberamente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo del senatore Guariglia, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ora ai voti il primo comma dell'articolo nel testo della Commissione.

Se ne dia nuovamente lettura.

CARMAGNOLA, *Segretario*:

« La proroga dei contratti di locazione e di sublocazione disposta nell'articolo 1 della legge

23 maggio 1950, n. 253, è protratta fino al 31 dicembre 1960 ».

PRESIDENTE. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Dopo prova e controprova, è approvato*).

Passiamo al secondo comma, sul quale non sono stati presentati emendamenti. Se ne dia lettura.

CARMAGNOLA, *Segretario*:

« Nei casi in cui i contratti di locazione hanno scadenza consuetudinaria, la data indicata nel comma precedente è sostituita da quella della scadenza consuetudinaria successiva ».

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Dopo prova e controprova, è approvato*).

Si dia lettura del terzo comma, al quale non è stata proposta alcuna modificazione.

CARMAGNOLA, *Segretario*:

« La data del 31 dicembre 1951, prevista nel secondo comma dell'articolo 2 della legge suddetta, è sostituita dalla data indicata nel primo comma del presente articolo ».

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo al comma quarto. Se ne dia lettura.

CARMAGNOLA, *Segretario*:

« La proroga si applica anche ai rapporti dipendenti da assegnazioni del cessato Commissariato governativo degli alloggi, anche se successive al 1° marzo 1947, nonchè da assegnazioni dei Comitati per le riparazioni edilizie, disposte a norma dell'articolo 37 del decreto legislativo 9 giugno 1945, n. 305 ».

PRESIDENTE. Nonostante il cortese invito del Presidente a tutti i colleghi di presentare tempestivamente gli emendamenti, un gruppo di colleghi ha presentato due emendamenti aggiuntivi da inserire nel testo di questo comma.

I senatori Franza, Marina, Trigona della Floresta, Ferretti, Turchi e Prestisimone hanno proposto anzitutto di aggiungere, dopo la parola: « assegnazioni », le parole: « dirette e da autorizzazioni a contratto ».

Il senatore Franza ha facoltà di svolgere questo emendamento.

FRANZA. Sono già d'accordo con la Commissione. Rinuncio pertanto a svolgere l'emendamento.

PRESIDENTE. Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

PIOLA, *relatore di maggioranza*. La maggioranza della Commissione è favorevole perchè effettivamente in parte si tratta di assegnazioni dirette, e in parte si tratta di autorizzazioni a contrattare.

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia*. L'emendamento si può accettare.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dai senatori Franza ad altri, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Gli stessi senatori hanno presentato, inoltre, un emendamento tendente ad aggiungere, in fine al quarto comma, le parole: « nonchè da contratti a qualunque data stipulati dai sinistrati di guerra ai quali prima del contratto in corso fu dato ordine di sgombero dalle autorità competenti ».

Il senatore Franza ha facoltà di svolgerlo

FRANZA. Ritiro l'emendamento perchè mi si riferisce che la Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti il comma quarto nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo ora al quinto ed ultimo comma, su cui non sono stati presentati emendamenti. Se ne dia lettura.

CARMAGNOLA, *Segretario*:

« La sospensione dell'efficacia delle clausole di divieto di sublocazione contenute nei contratti di locazione di appartamenti per uso di abitazione, disposta dall'articolo 24 della legge 23 maggio 1950, n. 253, limitatamente alla sublocazione di una parte dell'appartamento, è ulteriormente prorogata fino alla data indicata nel primo comma ».

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare lo metto in votazione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 1 nel testo emendato.

CARMAGNOLA, *Segretario*:

Art. 1.

La proroga dei contratti di locazione e di sublocazione disposta nell'articolo 1 della legge 23 maggio 1950, n. 253, è protratta fino al 31 dicembre 1960.

Nei casi in cui i contratti di locazione hanno scadenza consuetudinaria, la data indicata nel comma precedente è sostituita da quella della scadenza consuetudinaria successiva.

La data del 31 dicembre 1951, prevista nel secondo comma dell'articolo 2 della legge suddetta, è sostituita dalla data indicata nel primo comma del presente articolo.

La proroga si applica anche ai rapporti dipendenti da assegnazioni dirette e da autorizzazioni a contratto del cessato Commissariato governativo degli alloggi, anche se successive al 1° marzo 1947, nonchè da assegnazioni dei Comitati per le riparazioni edilizie, disposte a norma dell'articolo 37 del decreto legislativo 9 giugno 1945, n. 305.

La sospensione dell'efficacia delle clausole di divieto di sublocazione contenute nei contratti di locazione di appartamenti per uso di abitazione, disposta dall'articolo 24 della legge 23 maggio 1950, n. 253, limitatamente alla sublocazione di una parte dell'appartamento, è ulteriormente prorogata fino alla data indicata nel primo comma.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 1 nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Dopo l'articolo 1 è stato proposto di inserire taluni articoli aggiuntivi. Si dia lettura dell'articolo 1-*bis* presentato dai senatori Perrier, Pannullo e Stagno.

CARMAGNOLA, *Segretario*:

Art. 1-*bis*.

La proroga è limitata al 30 giugno 1956 quando si tratti di locatore proprietario di un unico appartamento, acquistato prima del 30 settembre 1954, e ricorra una delle seguenti condizioni:

che il locatore stesso sia tassato in complementare per un imponibile non superiore a lire 600.000;

che l'alloggio locato si componga di un numero di vani utili, oltre la cucina e gli accessori, che superi di tre unità il numero delle persone ivi ospitate.

PRESIDENTE. Il senatore Perrier ha facoltà di svolgere questo emendamento.

PERRIER. Prima di svolgere questo emendamento ed anche i successivi che ho l'onore di presentare insieme ai colleghi Pannullo e Stagno, seguendo le direttive di un programma liberale, devo fare anch'io una precisazione preliminare, che è già stata fatta del resto anche da altri oratori, e cioè che questo disegno di legge non poteva in partenza accontentare nè gli inquilini, nè i proprietari. Esso però si prefigge lo scopo di arrivare in un non lungo periodo di tempo ad un equilibrio tra prezzo politico e prezzo economico dell'abitazione cosa che ci permetterà di togliere questa bardatura di guerra, che pesa ancora sul nostro Paese. Noi riteniamo che a questo si possa giungere in un dato periodo di

tempo, se sarà possibile ottemperare a date condizioni, tra cui quelle che costituiscono motivo di alcuni nostri emendamenti, che noi riteniamo utili per attutire possibili conseguenze contrarie ad una legge vincolistica e che potrebbe derivare da una troppo rigida applicazione della legge stessa. Sarà inoltre necessario che il Governo attui una politica più attiva di costruzioni, specialmente per le case popolari, perchè di case di lusso ne abbiamo fin troppe. A questo proposito osservo che con il 31 dicembre del corrente anno scadono quei decreti di esenzione fiscale per le case di nuova costruzione, sanciti nel 1949 e prorogati nel 1954.

Ora se questo, come spero, è l'intendimento del Governo, io sarei ben lieto che venisse prorogata l'esenzione fiscale alle case di nuova costruzione, ma che la proroga arrivasse non quattro mesi dopo come è arrivata quest'anno, e possibilmente per la fine dell'anno. Questo per due motivi: primo, quello di impedire speculazioni che sorgono sempre in queste questioni; secondo, quello di impedire una farragine in tutti gli uffici tecnico-comunali di progetti messi su un pezzo di carta qualunque tanto per assicurare che il proprio progetto sarà varato, lo scopo di godere delle esenzioni fiscali. Penso che sarebbe utile ovviare a questo inconveniente. In fine un ultimo provvedimento sarà necessario per raggiungere gli scopi che ho detto. Cioè quello di una politica delle aree fabbricabili fatta con obiettività e non con demagogia: a proposito della quale vorrei dire una cosa: parlando dei proventi che da codeste aree fabbricabili si otterrebbero, è stato detto che questi proventi dovrebbero venire al Governo. Io invece penso che questi proventi devono andare alle varie città in cui si sta studiando un Piano regolatore, onde i Municipi possano andare incontro a tutte quelle necessità che ha un Piano regolatore di una città, cosa che implica somme notevolissime di miliardi e che perciò mi sembra sarebbe di grande aiuto per l'esecuzione dei Piani regolatori.

Fatta questa premessa verrò a svolgere il primo emendamento. Con questo emendamento noi abbiamo voluto limitare la proroga al 1956 a chi ha un solo alloggio, a chi cioè ha acquistato un alloggio investendo i suoi modesti risparmi allo scopo presumibile di usarlo per proprio conto. Ora noi abbiamo sancito con l'emendamento questa possibilità, purchè si verifichi questa alternativa o che il locatore sia tassato in complementare per un imponibile non superiore a lire 600.000, o che l'alloggio locato si componga di un numero di vani utili, oltre la cucina e gli accessori, che superi di tre unità il numero delle persone ivi ospitate. Mi sembra che la cifra di tre unità sia abbastanza larga ed abbiamo preferito questo computo a quello dei metri quadrati o del reddito dell'inquilino che sono elementi che si prestano ad un'infinità di discussioni e di cavilli.

Naturalmente per impedire qualsiasi abuso bisogna che questo appartamento sia stato acquistato prima del 30 settembre 1954. Aggiungerò che tale criterio non è nuovo nella legislazione vincolistica, perchè è stato adottato con la legge n. 253 all'articolo 6 del 21 marzo 1950.

GRAMEGNA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRAMEGNA. Signor Presidente, onorevoli senatori, dichiaro che voterò contro l'emendamento presentato dal senatore Perrier ed altri perchè ritengo che se il Senato dovesse accogliere l'emendamento, la maglia già rotta in quello che è il sistema vincolistico della legislazione, verrebbe ad essere ancora allargata.

Questo emendamento viene presentato, così come altre volte sono state presentate altre argomentazioni, in modo da sembrare un emendamento rivolto ad agevolare determinate categorie di cittadini italiani, i piccoli risparmiatori. Infatti l'emendamento è sottoposto a due condizioni; si dice che intanto è possibile al proprietario di case avere la libera disponibilità dell'immobile al 30 giugno 1956 in quanto o il proprietario della casa abbia un reddito non superiore alle 600.000 lire, oppure il numero dei vani dell'appartamento sia superiore di tre unità a quello che è il numero dei componenti della famiglia che occupa l'appartamento medesimo. Questo vorrebbe essere l'ingresso all'emendamento. Invece, secondo

me, altri sono i fini. Si disse già nella discussione generale che gli articoli 4 e 7 della legge del 1950 determinarono una situazione di cui ancora sentiamo le conseguenze, fissando il principio che i nuovi acquirenti, trascorsi tre anni o diciotto mesi dall'acquisto, potevano ottenere il rilascio dell'immobile ove questo dovesse servire per i genitori, per sè o per i figli. Tale disposizione non sembra tuttavia sufficiente al senatore Perrier, il quale chiede che non debba ricorrere l'estremo della urgente e improrogabile necessità ma che bastino le condizioni cui prima ho accennato.

Il senatore Zoli affermò che il numero delle controversie è limitato ma finì con l'ammettere che si tratta di centinaia di migliaia di contestazioni in materia di locazioni di case. Ora è chiaro che l'emendamento ha il solo fine di rendere liberi appartamenti quando anche non servano ad abitazione del proprietario perchè, in collegamento con altra disposizione, una volta avuto libero l'appartamento lo si può affittare al prezzo che si vuole senza che il nuovo inquilino possa ripetere il supero pagato. Con la scusa di agevolare i piccoli risparmiatori — che avrebbero ben potuto impiegare il loro denaro nell'acquisto di costruzioni nuove — si tende a consentire di ricavare da un immobile acquistato a bassissimo prezzo, perchè a fitto bloccato, un reddito di gran lunga superiore a quello che si ricaverebbe da un immobile di nuova costruzione. È evidente infatti che il fitto sarebbe portato al livello dei fitti sbloccati. Sono queste le ragioni per cui voto contro l'emendamento.

PRESIDENTE. Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

PIOLA, *relatore di maggioranza*. La Commissione è contraria all'ultima parte dell'articolo 2-*bis* perchè non si vede la ragione di consentire la fine di una locazione nel caso determinato dal capoverso, tanto più che nell'articolo 4, numero 2, della legge del 1950, si dà al locatore che abbia bisogno o volontà di occupare l'immobile di offrire all'inquilino un altro appartamento idoneo. Sono contrario anche alla prima parte come all'interezza dell'emendamento perchè turba la legge introducendo discriminazioni nè utili nè opportune.

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia*. L'emendamento è contrario al sistema della legge e non può essere accolto.

PRESIDENTE. Senatore Perrier, insiste nell'emendamento?

PERRIER. Sì, onorevole Presidente.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'articolo 1-*bis* proposto dai senatori Perrier, Pannullo e Stagno, non approvato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

I senatori Perrier, Pannullo e Stagno hanno presentato altresì un articolo 1-*ter*. Se ne dia lettura.

CARMAGNOLA, *Segretario*:

Art. 1-*ter*.

È in facoltà del locatore di far cessare la proroga dietro preavviso di un anno offrendo all'inquilino una indennità pari a 180 volte il canone locatizio mensile corrisposto dal conduttore al momento della richiesta. Sono comprese nel computo le quote di rivalsa dovute dall'inquilino ai sensi dell'articolo 19 della legge 23 maggio 1950, n. 253. L'indennità dovrà essere a disposizione dell'inquilino fin dal momento del preavviso. All'uopo il Pretore, dietro versamento della somma nelle forme dei depositi giudiziari, ad esibizione della relativa ricevuta, ordinerà lo sfratto per lo scadere dell'anno del preavviso, nelle forme del procedimento per convalida di cui agli articoli 657 e seguenti del Codice di procedura civile. Con lo stesso provvedimento il Pretore ordinerà l'immediato pagamento della somma offerta dal proprietario.

Il provvedimento emesso in tal caso dal Pretore non sarà soggetto a graduazione e per la sua esecuzione varranno esclusivamente le norme del Codice di procedura civile.

In ogni caso, tra il provvedimento del Pretore e la data di esecuzione del rilascio dovrà decorrere un termine non inferiore ai sei mesi.

PRESIDENTE. Il senatore Perrier ha facoltà di svolgere questo emendamento.

PERRIER. Onorevoli colleghi, il contenuto sostanziale di questo nostro emendamento è un contenuto un po' rivoluzionario. Contempla la facoltà concessa al locatore di richiedere all'inquilino il rilascio dell'immobile entro il termine di un anno a condizione che sia versata all'inquilino una somma pari a 180 volte il canone mensile. La disposizione ha le seguenti precise finalità: 1) mettere l'inquilino meno abbiente in condizioni di poter acquistare con la somma offerta un alloggio popolare gravato da mutuo la cui rata mensile dovrebbe essere uguale pressochè al fitto pagato, eliminando così l'ostacolo politico sociale che impedisce lo sblocco; 2) facilitare accordi tra locatori e conduttori abbienti per una soluzione consensuale dei contratti di locazione; 3) mettere in condizione il proprietario, rientrato in possesso dell'immobile, di intraprendere a non lunga distanza della disponibilità del medesimo, nuove costruzioni edilizie. Inoltre si faciliterebbe la bonifica dei centri cittadini perchè molti che non hanno interessi di lavoro e non hanno ragione di restare in città potrebbero ritornare con le somme messe a disposizione dai proprietari in centri meno popolati o nelle campagne.

Infine una migliore distribuzione degli alloggi esistenti, perchè molte famiglie sarebbero indotte a restringersi in ambienti meno vasti attualmente occupati e più consoni alle loro esigenze. Inoltre si promuoverebbe la diffusione della proprietà dell'alloggio, in quanto un buon numero d'inquilini, soprattutto delle classi meno abbienti, sarebbero spinti ad acquistare alloggi popolari che sarebbero messi a disposizione degli Istituti autonomi delle case popolari ai quali i necessari mutui per le nuove costruzioni dovrebbero essere concessi obbligatoriamente e a convenienti condizioni dalla Cassa depositi e prestiti.

Questo principio, ripeto un po' rivoluzionario, e che secondo me ha delle ragioni a favore, ha certo avuto anche delle critiche. Ad una delle quali ho il dovere di rispondere senz'altro, perchè mi è stato fatto osservare che in questo modo noi regolarizzeremmo la cosiddetta buonuscita, che non è certamente cosa che si può apprezzare. Ora, a parte che essa in passato è stata ritenuta perfettamente legale della giurisprudenza, debbo dire che ormai questa buonuscita è invalsa nelle abitudini generali: enti pubblici, enti privati la varano continuamente per ottenere dei locali. Di modo che mi pare che non occuparsene sarebbe fare un po' come lo struzzo, che gira la testa dall'altra parte per non vedere il pericolo. Ed allora tanto vale disciplinarla, nel senso del pubblico interesse perchè le infrazioni della legge derivano, quando non esiste il malanimo, da una carenza della legge stessa. Se noi provvediamo perciò in qualche modo a sistemare questa carenza mi pare che faremmo opera saggia. Del resto mi pare che lo stesso fatto l'abbiamo visto in occasione delle cosiddette casuali che tutti eravamo d'accordo che non fossero legali: ebbene si sono dovute legalizzare e metterle su un binario legale. Per questo credo che quest'appunto che vien fatto non abbia motivo di sussistenza.

Entrando nel merito, dirò che questo emendamento presuppone due condizioni: il preavviso di un anno, che mi pare sufficiente perchè l'inquilino abbia quel dato margine di tempo per trovare una nuova casa, e la corresponsione di una indennità di 180 mensilità del fitto pagato fino al momento dell'offerta, comprensiva di tutti gli aumenti, comprese nel computo le quote di rivalsa di cui all'articolo 19 della legge 23 maggio 1950, n. 253. Ormai è parere della giurisprudenza di ritenere questa quota a tutti gli effetti come facente parte del canone di locazione.

L'indennità mi pare abbastanza larga e corrisponde ad un dipresso — secondo un rapido calcolo che io ho fatto — a quanto ammontano le cosiddette buone uscite.

Per quanto riguarda poi il lato tecnico, giuridico e particolarmente processuale, noi abbiamo precisato che se vi è discrepanza tra le parti, si deve ritenere applicabile il procedimento di convalida di cui agli articoli 657 e seguenti del Codice di procedura civile; que-

sto per sveltire il lavoro del Magistrato, ed anche perchè la disposizione ha un carattere per così dire meccanico, per cui difficilmente si presta a necessità di interpretazione da parte del magistrato stesso.

D'altra parte, quali controversie potrebbero sorgere? Potrebbe verificarsi il caso che l'inquilino dica una cifra più alta e che viceversa il padrone di casa, contrariamente a quanto avviene di norma, tenda a portare più bassa tale cifra; ma questo non mi pare possibile dopo tanti mesi di convivenza in cui l'affittuario ha pagato un affitto che non può essere certamente cambiato. Mi pare quindi che non vi sarebbero speciali motivi di contrasto.

Si stabilisce anche che il provvedimento del Pretore non sia soggetto a procedura di graduazione, perchè un anno è sufficiente a trovare l'alloggio e la somma offerta esclude quei motivi di disagio e povertà che servono al Pretore per concedere la proroga. Del resto lo sfratto non conviene al proprietario perchè esso graverebbe la sua situazione, in quanto deve fare un deposito giudiziario prima della concessione, per cui non ha interesse ad aspettare ancora un anno o due anni di proroga che il progetto concede. Abbiamo altresì ritenuto che naturalmente il deposito debba esser fatto a mezzo dei depositi giudiziari, perchè è molto più semplice la pratica amministrativa e molto più semplice potrà essere lo svincolo.

Questo è l'emendamento che abbiamo ritenuto di proporre al Senato, emendamento che propone forse un principio un po' sovvertitore, ma che mi pare potrebbe rispondere a quella che è effettivamente la realtà, in quanto, a mio modo di vedere, questo provvedimento si potrà applicare specialmente nei grandi centri, dove esistono piani di costruzione e ricostruzione previsti dal Piano regolatore, poichè in questo caso vi potrebbe essere da parte del proprietario interesse a che un inquilino lasci liberi questi locali che potranno essere resi più consoni al decoro dell'igiene dell'ambiente, di quello che non sono oggi tanti e tanti alloggi nel centro delle nostre città.

AGOSTINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AGOSTINO. Onorevole Ministro, onorevoli colleghi, questo emendamento non è rivoluzionario, è controrivoluzionario; ed è contro la eguaglianza tra tutti i cittadini, perchè, attraverso di esso, se venisse approvato, si verrebbe a sanzionare un privilegio a favore dei ricchi.

Vi è presumibilmente, secondo la previsione dell'emendamento, una controversia in atto tra il locatore e il conduttore; il conduttore non se ne vuole andare, neanche con il tanto danaro che offre il locatore: perchè? Le ragioni possono essere varie: di natura sentimentale per l'amore che il conduttore porta alla casa, per una esigenza insopprimibile, per qualunque altro motivo. Vi è una controversia; il locatore non ha altre ragioni previste dalla legge per ottenere il rilascio dell'immobile, per ottenere la risoluzione del contratto, non ha alcuna delle ragioni previste dalla legge normale; ha il danaro dalla sua, molto danaro, e in base a questo egli vuole avere un mezzo rapidissimo d'ordinanza, cioè la procedura speciale di cui agli articoli 657 e seguenti del Codice di procedura civile. Non appena il locatore ricco, molto ricco, mette a disposizione del conduttore che resiste quel tanto denaro che egli possiede e l'altro non possiede, il conduttore se ne deve andare, e il Pretore, con ordinanza inoppugnabile, deve scacciare il conduttore. Questo è contro la Costituzione che parla di eguaglianza di tutti i cittadini; per cui, se vi è questa legge che impone un vincolo alla proprietà edilizia nei riguardi di tutti, è bene che essa sia uguale per tutti e che non vi sia un'eccezione nei riguardi di chicchessia.

GERVASI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GERVASI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, questo emendamento è tanto pericoloso che non può essere inserito in questa legge. È evidente l'obiettivo di creare condizioni di maggiore possibilità di sblocco e di creare anche maggiori difficoltà; esso ha un lato negativo dal punto di vista della giustizia, come ha rilevato il senatore Agostino. La differenziazione che pone poi l'emendamento nei confronti dei piccoli proprietari, i quali non

avrebbero mai le disponibilità finanziarie per poter adire il sistema che verrebbe ad essere introdotto, crea una grave confusione, che si aggiunge alla più grande confusione esistente nelle leggi che regolano il problema dei fitti. Esso ha inoltre altre conseguenze che sono nocive dal punto di vista dell'aumento dei fitti non sbloccati, perchè è evidente che se un proprietario di casa arriva a dare due, tre milioni o più di buona uscita all'inquilino, quei denari li deve trovare nei nuovi inquilini cui affitta lo stabile reso libero. È anche una questione di moralità nei confronti di molta povera gente che, presa dalla voglia di intascare dei soldi, pochi o tanti che siano, si trova poi in condizioni più disagiate nei confronti dell'acquisto di un nuovo appartamento.

Bisogna anche tener presente che è giusto che da alcune parti si debba tener conto di determinati interessi. Ora, l'obiettivo di questo emendamento è quello di aumentare la rendita edilizia; ma aumentare la rendita edilizia può essere un diritto non un motivo da accogliere in questa legge, motivo che danneggia non soltanto in senso generale tutto l'equilibrio delle leggi esistenti, ma crea condizioni non accettabili anche dal punto di vista delle ripercussioni che potrebbe avere. Per queste ragioni voterò contro.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

PIOLA, *relatore di maggioranza*. La Commissione è nettamente contraria all'emendamento...

Voce. Non basta « contraria »?

PIOLA, *relatore di maggioranza*. Potrebbe bastare, ma l'avverbio è stato adoperato perchè si ritiene che questo emendamento sia antieteco. Basterebbe l'esempio di un padre di famiglia, non commendevole, che sia assillato dal bisogno per ragioni anche non belle di avere una determinata cifra il quale accetta la somma dicendo che per la sua famiglia sarà quel che sarà. Basterebbe questo caso per respingere l'articolo 1-*ter*. Ecco perchè ho usato l'avverbio « nettamente ».

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro di grazia e giustizia, ad esprimere il suo parere.

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia*. Non posso astenermi dal rilevare le ragioni per cui devo dichiararmi contrario, indipendentemente dalla considerazione che l'articolo si oppone al sistema della legge. Basterà considerare il fatto che qui non si tratta della così detta buona uscita che può dipendere anche dall'accordo tra locatore e locatario. Qui si tratta di un vero caso di coazione, perchè è data facoltà al locatore di mandar via l'inquilino mediante il pagamento di denaro di cui il locatore dispone. Quando si pensa che si tratta di 15 anni di affitto che si versano è chiaro che indipendentemente dal giudizio sulla nessuna eticità della norma, come è stato autorevolmente espresso dal relatore, non posso pensare che un articolo di questo genere sia non già accoglibile ma neanche proponibile.

PRESIDENTE. Domando al senatore Perrier se insiste nel suo emendamento.

PERRIER. Viste le ragioni morali che sono state addotte e che non era nelle intenzioni di chi ha presentato questo emendamento di violare, e dato che la cosa è stata posta sotto quel profilo morale per cui non vorrei mai avere nemmeno una increspatura sulla mia coscienza, dichiaro di ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. I senatori Perrier, Pannullo e Stagno hanno presentato anche un articolo 1-*quater*. Se ne dia lettura.

CARMAGNOLA, *Segretario*:

Art. 1-*quater*.

Il conduttore non ha diritto alla proroga del contratto quando il proprietario sia dipendente di Enti pubblici con reddito annuo non superiore a un milione e duecentomila lire, presti servizio continuativo nella località ove è sito l'immobile, non abbia altro appartamento di sua proprietà e voglia destinare l'immobile a sua abitazione.

La facoltà prevista dal precedente comma può essere esercitata anche dal coniuge del dipendente di Enti pubblici, se convivente ed a carico, sempre che si tratti di unico appartamento del quale il nucleo familiare dispone.

L'esercizio della predetta facoltà è subordinato all'osservanza delle norme di cui all'articolo 7 della legge 23 maggio 1950, numero 253.

PRESIDENTE. Il senatore Perrier ha facoltà di illustrare questo emendamento.

PERRIER. Credo sia inutile svolgere questo emendamento perchè in esso è esposto abbastanza chiaramente lo spirito che lo anima. Questo emendamento vorrebbe più che altro andare incontro a quegli impiegati che hanno acquistato l'alloggio con tutti i loro risparmi ed in cui vorrebbero andare ad abitare, specie per passarvi il periodo della così detta giubilazione, come vien chiamato per ironia. Detto questo non avrei niente altro da aggiungere.

MARZOLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARZOLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, penso che ci sia ben poco da dire. Non è facile penetrare la sostanza giuridica di questo emendamento che è, grosso modo, una riproduzione dell'articolo 7 della legge del 1950. L'emendamento si articola nel presupposto di cinque condizioni, del tutto particolari e soggettive, e va a concretare quello stato di necessità che il locatore può far valere, in qualunque momento, sotto la disciplina dell'articolo 7 della legge 1950 in forza del quale, come sappiamo, è consentito al locatore stesso di far decadere il conduttore dalla proroga, ove ricorrano quelle particolari condizioni, nel periodo di tre anni o di 18 mesi. Mi pare, dunque, che le cose possano restare immutate, tanto più che, a norma dell'articolo 4, qualora il proprietario avesse veramente necessità di immediata occupazione, potrà cedere il suo contratto ed offrire in cambio il proprio appartamento al conduttore.

Per queste ragioni, riteniamo di doverci opporre, come ci opponiamo, all'emendamento proposto.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio parere sull'emendamento in esame.

PIOLA, *relatore di maggioranza*. La Commissione è contraria per le stesse ragioni esposte dal senatore Marzola.

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Senatore Perrier, insiste nel suo emendamento?

PERRIER. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Il seguito di questa discussione è rinviato alla prossima seduta.

Annunzio di mozione.

PRESIDENTE. Si dia lettura della mozione pervenuta alla Presidenza.

CARMAGNOLA, *Segretario*:

Il Senato della Repubblica,

riconosciuta l'urgenza del problema dei servizi telefonici;

preso atto che il Ministro delle poste e telecomunicazioni ha presentato la relazione della Commissione incaricata di studiare e riferire circa il riassetto dei servizi telefonici in Italia;

preso atto altresì, ed in considerazione che le conclusioni di carattere tecnico contenute nella relazione indicano nella unificazione di tutti i servizi telefonici la soluzione del problema;

tenuto presente che al 31 dicembre 1954 scade il termine utile per il preavviso da darsi alle Società concessionarie per usufruire del diritto di riscatto delle concessioni;

perchè il Parlamento sia in grado di deliberare senza vincoli contrattuali la soluzione di merito;

invita il Governo:

a) a voler dare il preavviso per il riscatto così come è previsto dall'articolo 7 della convenzione per le concessioni telefoniche;

b) a predisporre e presentare al più presto al Parlamento i provvedimenti legislativi per un piano concreto di soluzione del problema secondo le risultanze conclusive presentate dalla Commissione suddetta e ciò in armonia all'ordine del giorno approvato dall'Assemblea il 29 settembre 1953 e confermato dal Ministro nella seduta del 26 maggio 1954 (10).

GAVINA, CIANCA, CERABONA, BITOSSI, ROVEDA, POSTORE Ottavio, MONTAGNANI, FORTUNATI, LUSSU.

Per la discussione di una mozione.

GAVINA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAVINA. Onorevole Presidente, io ho chiesto di parlare perchè la Presidenza voglia farsi interprete presso il Governo per conoscere il giorno in cui intende discutere la mozione presentata. La mia richiesta è basata su una precisa disposizione dell'articolo 110 del Regolamento.

Se la Presidenza ed i colleghi credono che io abbia non ad illustrare ma a precisare la motivazione della mozione lo dirò in poche parole. Si ritiene necessaria l'urgenza, la quale balza evidente dalla lettura della mozione che può anche non essere stata seguìta dai colleghi. Si tratta del problema del rinnovo delle concessioni telefoniche. Scade al 31 dicembre il termine perchè il Governo dia il preavviso alle società concessionarie. Vi è un ordine del giorno del 29 settembre 1953, votato da tutto il Senato, perchè il Governo presentasse in termini le conclusioni della Commissione incaricata dello studio del problema telefonico. La Commissione ha presentato le sue conclusioni, mi chiedo quanti dei nostri colleghi abbiano preso visione di queste conclusioni, le quali si possono riassumere in questi termini: si prospetta l'opportunità dell'unificazione dei servizi.

Per avere la possibilità che il Senato abbia la maniera di decidere a ragion veduta è necessario non lasciar scadere il termine del 31 dicembre. Insisto perciò nel chiedere l'urgenza.

PRESIDENTE. L'urgenza è insita nella mozione stessa. Prego l'onorevole Ministro di grazia e giustizia di chiedere al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni quando ritiene che la mozione possa essere discussa.

GAVINA. Vorrei che il Governo desse questa comunicazione nella seduta di domani.

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia.* Mi renderò interprete presso il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni dell'esigenza prospettata dal senatore Gavina.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia ora lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

CARMAGNOLA, *Segretario*:

Al Ministro dell'interno, per conoscere se risponda a verità, che durante lo sciopero dei tramvieri, gassisti e netturbini avvenuto a Firenze il 16 corrente mese, sia stato permesso il reclutamento illegale di crumiri. Se il Prefetto e le autorità militari abbiano illecitamente impiegato forze dell'Esercito per stroncare lo sciopero stesso utilizzandole con automezzi delle Forze armate al trasporto passeggeri, rendendosi così responsabile di vero e proprio crumiraggio organizzato. Se questo è vero chiedono quali provvedimenti siano stati presi a carico dei responsabili (480).

MARIOTTI, BUSONI.

Al Ministro dei lavori pubblici per sollecitare provvidenze adeguate: 1) alle case pericolanti e sgombrate in Monopoli, Polignano e Mola di Bari; 2) alle opere portuali gravemente danneggiate dalla tempesta abbattutasi in questi giorni (481-*Urgenza*).

RUSSO Luigi.

Al Ministro della marina mercantile, per invocare sollecite ed adeguate misure in soccorso dei pescatori di Monopoli, Polignano a Mare e Mola di Bari che hanno subìto danni

nelle barche e nei pescherecci a causa del violentissimo fortunale abbattutosi sul lido Adriatico (482-*Urgenza*).

RUSSO Luigi.

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta.

Al Ministro del tesoro, per sapere quale provvedimento intenda prendere perchè l'articolo 2 della legge 27 dicembre 1953, n. 993 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* il 18 gennaio 1954 abbia concreta e tempestiva applicazione.

L'articolo citato recita: « Nei casi in cui alla scadenza degli assegni privilegiati ordinari rinnovabili non sia ancora intervenuto il provvedimento ai sensi dell'articolo 9 del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, le Amministrazioni centrali competenti dovranno prorogare gli assegni stessi fino ad un anno, in base agli atti e alla relativa liquidazione ».

Accade a molti pensionati che allo scadere degli assegni privilegiati ordinari rinnovabili, la sezione tesoro dell'Intendenza di finanza di Alessandria, sospende inesorabilmente tali assegni mensili, perchè attende gli ordini di proroga degli assegni stessi da Roma, malgrado che la legge succitata proroghi di diritto per un anno tali assegni. Questa attesa che a volte si prolunga per anni fa perdere al pensionato il diritto all'assistenza di qualsiasi genere da parte dell'O.N.I.G. (Sanitaria, Protesica, ecc.) che anche se non perderà gli arretrati, verrà intanto a trovarsi in serie difficoltà di sostentamento.

Occorrerebbe che anzichè alle Amministrazioni centrali, la competenza di proroga degli assegni, fosse devoluta alle Sezioni del tesoro provinciali; in modo che la corresponsione degli assegni potesse avvenire senza soluzione di continuità, come da altra parte avviene per i mutilati di guerra. Si deve precisare ancora che l'articolo 4 della legge 993 stabilisce che la pensione rinnovabile viene concessa a vita d'ufficio quando l'invalido tbc ha già compiuto il quarto anno di pensione. Anche qui le lungaggini burocratiche sono oltremodo gravose per l'interessato (816).

BOCCASSI.

Al Ministro del tesoro, per sapere quando sarà regolarizzata la pensione di guerra a De Amici Piero, di Milano, posizione 230258 (817).

LOCATELLI.

Al Ministro del tesoro, per sapere perchè non è stato ancora pagato l'assegno di previdenza chiesto « fin dal 4 settembre 1951 » dal mutilato di guerra Calegari Luigi di Vernate (Milano) posizione n. 642243 (818).

LOCATELLI.

Al Ministro del tesoro, per sapere quando sarà accordata la pensione di prima categoria (con superinvalidità) a Saccabarozzi Luigi fu Giuseppe, presentata fin dal 5 giugno 1949 (819).

LOCATELLI.

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 18 novembre, alle ore 16, col seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Norme in materia di locazioni e sublocazioni di immobili urbani (171).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. MERLIN Angelina. — Disposizioni relative alle generalità e ad accertamenti e norme amministrative (9).

Deputato DAL CANTON Maria Pia. — Disposizioni relative alle generalità in estratti, atti e documenti (218) (*Approvato dalla 1ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

2. Provvidenze per i mutilati ed invalidi e per i congiunti dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana (74).

3. TERRACINI ed altri. — Provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti e razziali e dei loro famigliari superstiti (101).

4. Norme per la ricerca e la coltivazione dei giacimenti minerari di vapori e gas utilizzabili per la produzione di energia elettrica (375).

5. Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi internazionali: *a*) Convenzione d'unione di Parigi del 20 marzo 1883, per la protezione della proprietà industriale, riveduta a Bruxelles il 14 dicembre 1900, a Washington il 2 giugno 1911, all'Aja il 6 novembre 1925 ed a Londra il 2 giugno 1934; *b*) Accordo di Madrid del 14 aprile 1891, concernente la registrazione internazionale dei marchi di fabbrica o di commercio, riveduto a Bruxelles il 14 dicembre 1900, a Washington il 2 giugno 1911, all'Aja il 6 novembre 1925 ed a Londra il 2 giugno 1934 (434) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

6. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia ed i Paesi Bassi riguardante il regolamento di alcune questioni relative alla proprietà industriale derivanti da misure adottate in seguito all'esistenza dello stato di guerra, concluso a Roma il 22 settembre 1952 (435) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

7. Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e i Paesi del Commonwealth Britannico per i cimiteri di guerra e Protocollo e scambi di Note relativi, firmati a Roma il 27 agosto 1953 (582).

8. Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale all'Accordo relativo alla applicazione provvisoria dei progetti di Convenzioni internazionali sul turismo, sui veicoli stradali commerciali e sul trasporto internazionale delle merci su strada, firmato a Ginevra il 28 novembre 1952 (583).

9. Adesione dell'Italia alla Convenzione concernente la dichiarazione di morte delle persone disperse, firmata a Lake Success, New York, il 6 aprile 1950 ed esecuzione della Convenzione stessa (586).

10. Ratifica ed esecuzione della Convenzione fra l'Italia e la Francia, relativa al servizio militare, firmata a Roma il 28 dicembre 1953 (631).

11. Approvazione ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo italiano e l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, concluso a Roma il 2 aprile 1952 (638) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

12. Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi tra l'Italia e la Svizzera: *a*) Accordo per la concessione di forze idrauliche del Reno di Lei, con Protocollo addizionale e scambio di Note, conclusi a Roma il 18 giugno 1949; *b*) Convenzione concernente una modifica della frontiera nella Val di Lei con Protocollo addizionale, conclusi a Berna il 25 novembre 1952 (339).

13. ZOLI. — Norme per il pagamento delle indennità dovute in forza delle leggi di riforma agraria (527).

14. CARELLI ed ELIA. — Apporto di nuovi fondi alla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina (481).

15. STURZO. — Provvedimenti per lo sviluppo della piccola proprietà contadina (499).

16. CAPORALI e DE BOSIO. — Costituzione di un Ministero della sanità pubblica (67).

17. Modifiche all'articolo 1279 del Codice della navigazione (229).

18. Deputato PAGLIUCA. — Modifica delle disposizioni contenute nella legge 9 maggio 1940, n. 370, nel decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 378, e nella legge 11 dicembre 1952, n. 2988 (483) (*Approvato dalla 5ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

19. STURZO. — Modifica agli articoli 2 e 3 della legge 11 marzo 1953, n. 87, riguardo le nomine elettive a giudici della Corte costituzionale (82).

20. AMADEO ed altri. — Norme per la elezione dei Consigli regionali (602).

III. 1° Elenco di petizioni (Doc. LXXXIII).

La seduta è tolta alle ore 20,35.

Dott. MARIO ISGRÒ
Direttore dell'Ufficio Resoconti